

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

970^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO,
indi del vice presidente ROGNONI
e della vice presidente SALVATO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-32

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 33-55

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 57-81

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione, con modificazioni:

(4835-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000* (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

VELTRI (DS), relatore	2, 3, 6
CASTELLI (LFNP)	4, 9, 10
MANFREDI (FI)	6
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente	7
BETTAMIO (FI)	11
Verifica del numero legale	9

Discussione:

(4273) *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2149) *DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) *RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) *CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) *SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) *BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) *SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

(Relazione orale):

GIOVANELLI (DS), relatore	Pag. 13
* LORENZI (Misto-APE)	19
MAGGI (AN)	22, 26

MOZIONI

Rinvio della discussione di mozioni sulle biotecnologie:

CAPONI (Misto-Com)	28
WILDE (LFNP)	29
MICELE (DS)	29

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-l'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

BETTAMIO (FI)	Pag. 30	<i>ALLEGATO B</i>	
CORTIANA (Verdi)	30		
MONTICONE (PPI)	31	DISEGNI DI LEGGE	
RUSSO SPENA (Misto-RCP)	31	Annunzio di presentazione	Pag. 57
SUI LAVORI DEL SENATO		Rimessione all'Assemblea	57
PRESIDENTE	31	GOVERNO	
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2000	32	Richieste di parere su documenti	58
<i>ALLEGATO A</i>		Richieste di parere per nomine in enti pubblici	58
Disegno di legge n. 4835-B:		Trasmissione di documenti	59
Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate in sede di conversione	33	CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO	
Articolo 2 del disegno di legge di conversione	33	Trasmissione di documenti	59
Decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279:		INTERROGAZIONI	
Articolo 1 del decreto-legge	47	Annunzio	31
Emendamento all'articolo 1 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione	49	Interrogazioni	59
Articoli da 2 a 8 del decreto-legge	49	Da svolgere in Commissione	81
		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 29 novembre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(4835-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto di discussione e deliberazione saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale. Autorizza il senatore Veltri a riferire oralmente.

VELTRI, *relatore*. La Camera dei deputati ha apportato al testo approvato dal Senato modifiche che non ne mutano sostanzialmente l'im-

pianto, prevedendosi l'estensione dei benefici previsti dal decreto-legge n. 279 a tutte le zone colpite da eventi calamitosi nei mesi scorsi. È stato inoltre aggiunto un comma all'articolo 1 che abbatte al 5 per cento l'IVA sulle opere di prevenzione idrogeologica eseguite dagli enti locali. Questa norma rischia di far aprire una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in sede comunitaria ma, considerata la necessità di convertire in tempo utile il decreto-legge, appare opportuno modificare ulteriormente il testo solo se si determineranno le condizioni politiche per una celere approvazione definitiva nei due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTELLI (*LFNP*). La Lega saluta con favore le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che impediscono la creazione di ingiustificate discriminazioni tra aree del paese colpite da gravi eventi calamitosi. Particolare apprezzamento suscita inoltre la riduzione dell'aliquota IVA sulle opere di prevenzione idrogeologica eseguite dagli enti locali, che consentirà l'utilizzazione della quasi totalità degli stanziamenti erogati. Per queste considerazioni, la Lega difenderà il testo approvato nell'altro ramo del Parlamento ed invita il Governo a far fronte ai problemi di copertura relativi ai mancati introiti derivanti dal nuovo comma dell'articolo 1 reperendo risorse, se necessario, dai fondi destinati al settore dello spettacolo. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

MANFREDI (*FI*). La pur apprezzabile estensione dei benefici previsti dal decreto-legge a tutte le zone colpite dai recenti eventi calamitosi non induce a modificare l'atteggiamento critico di Forza Italia nei confronti dell'impianto del provvedimento, in particolare per quanto riguarda le norme sulla salvaguardia delle zone a rischio e l'insufficienza della copertura, mentre a proposito della riduzione dell'aliquota IVA sulle opere di prevenzione idrogeologica il Gruppo ritiene che il problema vada risolto in sede comunitaria. Tuttavia, considerata l'urgenza del provvedimento, Forza Italia non ne boicoterà l'approvazione. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VELTRI, *relatore*. Rinuncia a svolgere una replica, limitandosi a ribadire le perplessità già espresse in ordine alla norma relativa all'IVA sulle opere di prevenzione idrogeologica eseguite dagli enti locali. (*Applausi del senatore Bedin*).

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Alla Camera dei deputati il Governo aveva aderito alla proposta di non modificare il testo approvato dal Senato; nonostante il parere contrario della Commissione bilancio è stato però accolto in quella sede un emendamento che oltretutto è in contrasto con la direttiva comunitaria in materia di aliquote

IVA. Il Governo conferma l'impegno a tradurre in specifici interventi alcune delle proposte già avanzate presso l'altro ramo del Parlamento, ritenendo indispensabile una rapida conversione del decreto-legge in esame. *(Applausi dal Gruppo DS).*

PRESIDENTE. Comunica che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma aggiuntivo 5-bis dell'articolo 1 introdotto dalla Camera dei deputati.

Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti alle parti del decreto-legge modificate dalla Camera dei deputati. Passa quindi all'esame dell'emendamento, che si intende illustrato, riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

CASTELLI (LFNP). Chiede la verifica del numero legale sulla votazione dell'1.1.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti. Invita altresì i Gruppi parlamentari a garantire la presenza in Aula, stante la delicatezza della questione rappresentata dalla modifica introdotta dalla Camera dei deputati con un emendamento che, se fosse stato presentato in Senato in prima lettura, avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile per infrazione della normativa comunitaria. *(Applausi).*

La seduta, sospesa alle ore 17,02, è ripresa alle ore 17,22.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

CASTELLI (LFNP). La maggioranza si assume una grande responsabilità nel modificare il provvedimento, dal momento che la Camera dei deputati potrebbe trovarsi nelle condizioni di non riuscire a convertire in tempo il decreto-legge. La Lega Nord, comunque, rinuncia a chiedere nuovamente la verifica del numero legale. *(Applausi dal Gruppo LFNP).*

BETTAMIO (FI). Alcune direttive comunitarie fanno già riferimento, per i lavori di sistemazione idrogeologica, alla possibilità di ottenere una riduzione dell'aliquota dell'IVA. *(Applausi del senatore Manca).*

PRESIDENTE. Ricorda che il parere della 5ª Commissione permanente è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 5-bis dell'articolo 1, che l'emendamento 1.1 tende a sopprimere.

Il Senato approva l'emendamento 1.1 e, non essendo stati presentati emendamenti riferiti ai restanti articoli del decreto-legge, l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. L'articolo 2 del disegno di legge non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza a effettuare i coordinamenti eventualmente necessari.

Discussione dei disegni di legge:

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – *Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) RIPAMONTI ed altri. – *Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) CÒ ed altri. – *Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) SPECCHIA ed altri. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) BONATESTA. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) SEMENZATO. – *Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Giovanelli a svolgere la relazione orale.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

GIOVANELLI, *relatore*. A fronte della diffusa preoccupazione per gli effetti delle onde elettromagnetiche, in particolare legati alla rete della telefonia mobile, per i quali sono stati costituiti appositi comitati in difesa della salute, il disegno di legge quadro non rappresenta una risposta puramente emotiva, ma applica il principio di precauzione recepito dall'Unione europea per le politiche sanitarie ed ambientali, anche se la ricerca

scientifica non è ancora in grado di quantificare i danni alla salute. Poiché durante il lungo *iter* presso l'altro ramo del Parlamento e presso la Commissione ambiente del Senato è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale che, proprio per l'assenza di una normativa quadro, ha legittimato una legge regionale del Veneto, è opportuno stabilire il principio dell'omogeneità della normativa per l'intero territorio nazionale, considerato che si tratta di servizi essenziali erogati mediante reti. Infine, l'articolo 90 del disegno di legge finanziaria prevede appositi stanziamenti per il risanamento degli elettrodotti e delle reti elettriche, la cui realizzazione e il cui onere vengono dilazionati nel tempo, e i controlli affidati all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Vertone Grimaldi*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

LORENZI (*Misto-APE*). Dopo diversi anni di sollecitazioni anche attraverso interrogazioni parlamentari, si comincia finalmente a prendere atto della necessità di intervenire legislativamente sull'inquinamento elettromagnetico e di provvedere al risanamento degli elettrodotti, analogamente a quanto dovrebbe farsi per le irradiazioni di radon. Occorre potenziare la ricerca scientifica per verificare gli effetti dell'inquinamento e realizzare delle schermature che garantiscano il massimo livello di tranquillità; infine, appare ragionevole il termine di dieci anni per sanare la situazione pregressa.

MAGGI (*AN*). L'incertezza dei risultati prodotti dagli studi scientifici sugli effetti biologico-sanitari dell'esposizione a sorgenti di radiazioni non ionizzanti rende arduo individuare i livelli di inquinamento ai quali la popolazione possa essere esposta senza conseguenze negative per la salute. In tale contesto, l'Italia, pur avendo già adottato una normativa più restrittiva rispetto alla raccomandazione comunitaria in materia, deve dotarsi di una legge quadro che consenta di armonizzare l'inserimento sul territorio di impianti tecnologicamente avanzati senza danneggiare gli interessi di sviluppo produttivo del Paese e salvaguardando la salute dei cittadini. Occorre quindi da un lato procedere all'approvazione di una normativa equilibrata che, in attesa di risultanze certe, consenta di programmare e controllare le installazioni in base al principio di precauzione, dall'altro incentivare la ricerca sul trasferimento di energia con fluenza fotonica. Alleanza Nazionale propone che venga fissato in tempi ravvicinati il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo allo scopo di sgombrare il campo dai sospetti su possibili ingerenze tese a frenare l'*iter* della nuova normativa in materia di inquinamento elettromagnetico. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. Come stabilito, il seguito della discussione dei disegni legge in titolo è rinviato a una data che verrà definita dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Rinvio della discussione di mozioni sulle biotecnologie

CAPONI (*Misto-Com*). La coincidenza con la sessione di bilancio rischia di soffocare la discussione delle mozioni sulle biotecnologie, nonostante la rilevanza dell'argomento ed il grande interesse che suscita presso l'opinione pubblica. Propone pertanto un rinvio della discussione delle mozioni ad una data ravvicinata, allo scopo di consentire una più larga partecipazione dell'Assemblea.

WILDE (*LFNP*). Si associa alla proposta del senatore Caponi, auspicando tuttavia che possa continuare presso la Commissione industria, commercio, turismo il confronto sulla complessa materia delle biotecnologie.

MICELE (*DS*). Pur comprendendo le considerazioni del senatore Caponi, propone di passare all'illustrazione delle mozioni e dei relativi ordini del giorno, rinviandone la conseguente discussione alla conclusione della sessione di bilancio.

BETTAMIO (*FI*). Esprime parere favorevole alla proposta di rinviare a breve termine la discussione.

CORTIANA (*Verdi*). La proposta del senatore Caponi appare ragionevole, anche per utilizzare il tempo che separa dalla discussione per fare il punto su una situazione in continua evoluzione.

MONTICONE (*PPI*). Concorde con la proposta del senatore Caponi.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Condivide la proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Poiché il senatore Micele non insiste sulla sua proposta alternativa, dispone il rinvio ad altra seduta della discussione delle mozioni sulle biotecnologie.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso l'esame di due questioni concernenti la costituzione del Senato in giudizio innanzi alla Corte costituzionale per resistere nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato promossi da organi giurisdizionali, in relazioni a delibere adottate dall'Assemblea nei riguardi, rispettivamente, dei senatori Giorgianni e Centaro e che le conclusioni della Giunta saranno sottoposte all'Aula il prossimo 11 dicembre.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute dell'11 dicembre. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 18,45.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

BUCCIARELLI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 29 novembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Bernasconi, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Camo, Capaldi, De Luca Athos, De Martino Francesco, Di Pietro, D'Urso, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Pasquini, Passigli, Piloni, Rocchi e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bedin, Cioni, Contestabile, Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Martelli, Migone, Pinggera, Provera, Rigo, Rizzi, Robol, Squarcialupi e Turini, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale; Besostri, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Di Orio e Monteleone, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario; Robol, per partecipare al Convegno conclusivo delle manifestazioni per l'anniversario dell'Accademia degli Agiati; Loreto, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(4835-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4835-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il senatore Veltri ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

VELTRI, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il disegno di legge n. 4835, di conversione del decreto-legge n. 279, presentato dal Governo il 12 ottobre 2000 a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in Calabria, era stato discusso e approvato in prima lettura nell'Aula del Senato.

Il testo, come si ricorderà, era stato emendato sia in Commissione sia in Aula con il contributo di maggioranza e opposizione e comprendeva anche significative misure riguardanti le regioni del Nord che, contemporaneamente alla discussione del decreto in questo ramo del Parlamento, venivano colpite pesantemente da eventi alluvionali.

La Camera dei deputati, in sede di discussione del decreto, ha introdotto talune modifiche, che rendono così necessaria la terza lettura del provvedimento, che dovrà avvenire in tempi utili affinché il decreto stesso possa essere convertito.

Le modifiche che la Camera ha voluto apportare al testo licenziato dal Senato, di cui brevemente dirò tra poco, non mutano né l'impianto né la struttura dell'articolato trasmesso dal Senato, il che mi induce, per un verso, ad essere breve nella mia illustrazione e, per l'altro, ad invitare

i colleghi ad una celere discussione e approvazione del provvedimento, licenziato a larghissima maggioranza in Senato e, nei fatti, quasi all'unanimità alla Camera dei deputati.

Le modifiche introdotte dalla Camera sono le seguenti. All'articolo 4-*bis* vi è l'estensione degli interventi e delle misure a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e di tutto il mese di novembre 2000 a tutti quei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza. Sempre all'articolo 4-*bis* si prevede l'applicazione alle medesime zone dei benefici in termini di esenzione dell'imposta di bollo per le domande di contributo per interventi di ricostruzione, di recupero o di indennizzo, misure già contemplate, con riferimento però ad una platea di beneficiari più ristretta.

L'articolo 5-*bis* introduce disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000, tra cui quindi rientra anche la Puglia.

In ultimo, ma non per ultimo, all'articolo 1 la Camera è riuscita – con il concorso dell'opposizione, laddove in Senato non era stato possibile, pur in presenza di più proposte, una dello stesso relatore – a trovare una soluzione. Infatti, l'altro ramo del Parlamento ha introdotto una norma specifica sull'abbattimento dell'IVA. Un nuovo comma prevede così l'aliquota del 5 per cento dell'imposta sul valore aggiunto per le opere di prevenzione idrogeologica. (*Brusì in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, possiamo avere un po' di silenzio?

Senatore Micele, lei svolge un compito delicato, non previsto dal Regolamento, ma legittimo. Non permetta che si faccia ressa attorno a lei.

VELTRI, *relatore*. Dicevo che la Camera ha introdotto un nuovo comma che prevede l'aliquota del 5 per cento dell'imposta sul valore aggiunto per le opere di prevenzione idrogeologica eseguite dagli enti locali. Non so, in verità, se si tratti di forza o di debolezza, in considerazione del fatto che, per quanto riguarda l'IVA, come è noto, ci troviamo in presenza di materia delegata, per cui la permanenza della norma introdotta risulterebbe di efficacia molto dubbia e farebbe incorrere il nostro Paese in un procedimento di infrazione comunitaria. Fu questo il ragionamento che prevalse in Senato e che ci portò a non proporre alcuna modifica di merito.

Che fare dunque? Il Governo, ma anche tutti i Gruppi, sia di maggioranza sia di opposizione, devono esprimersi nel merito e, soprattutto, in merito ad atteggiamenti e comportamenti collaborativi e non ostruzionistici i quali rischierebbero di far decadere il provvedimento che, come è chiaro a tutti, non interessa solo alla maggioranza, non riguarda solo una parte del Paese e non è certo l'ultimo provvedimento – purtroppo! – che tratta di interventi emergenziali.

Signor Presidente, concludo affermando la convinzione che la nostra priorità deve essere quella di convertire il decreto e che solo se ci saranno

le condizioni politiche per modificarlo utilmente, alla Camera e al Senato, nel rispetto dei tempi costituzionali, certamente il relatore non sarà contrario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, salutiamo con favore le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto-legge n. 279 del 2000 al nostro esame, soprattutto per due questioni.

La prima – sulla quale mi pare ci sia unanimità di consensi – è che si sono estesi i benefici di tale decreto alle zone che poi sono state successivamente colpite da eventi calamitosi. Evidentemente ciò non può che essere salutato favorevolmente, altrimenti si sarebbe creata un'ingiustizia che di fatto non era comprensibile, visto che in questo autunno si sono succeduti con grandissima frequenza questi eventi, a cui purtroppo ogni anno dobbiamo registrare.

Ogni volta li chiamiamo calamità, ogni volta li definiamo come imprevisti, ma forse sarebbe meglio dichiarare che si tratta di avvenimenti assolutamente prevedibili, che in qualche modo potrebbero essere inseriti in un programma. Infatti, ormai la situazione in questo Paese è tale per cui ogni volta che piove, non dico in maniera eccezionale, ma in modo consono alle stagioni (si sa che nel mese di novembre, soprattutto al Nord, si verificano eventi di questo tipo, con precipitazioni molto abbondanti che sostanzialmente dipendono dal fatto che, non essendo ancora la stagione molto fredda, in montagna non nevica e quindi tutta la pioggia precipita a valle), si creano grandissimi problemi, soprattutto per alcune valli alpine che, come è noto, presentano condizioni idrogeologiche particolari.

Mi riferisco nello specifico alla Valtellina, alle valli intorno alle Alpi occidentali, ad esempio alla Valle d'Aosta, senza dimenticare la Liguria che – come mostrano le statistiche – è la regione più piovosa d'Italia. Quindi, è stato un bene che la Camera abbia inserito nel decreto anche questi ultimi eventi estendendo il dato temporale e geografico.

C'è poi la *vexata quaestio* dell'IVA. Non è possibile che lo Stato continui a dare con la mano destra e poi riprendere con la mano sinistra. Una volta per tutte la questione dovrebbe essere risolta, altrimenti non facciamo altro che creare una partita di giro: i comuni hanno l'illusione di ricevere una certa somma, che non è quella che corrisponde poi al bisogno reale perché è necessario detrarre l'IVA che, come è noto, è una percentuale assolutamente significativa. Credo che la Camera abbia ben fatto ad approvare l'emendamento a firma Parolo e Formenti, perché in questo modo si rende possibile la pienezza della spesa per gli stanziamenti erogati agli enti locali.

Francamente non comprendo perché il Governo e la maggioranza vogliono correggere questa impostazione. È vero che l'IVA al 5 per cento non rientra nell'aliquota di norma applicata per questa imposta, che come sappiamo è ormai un tributo a livello europeo, però siamo in ambito

di direttive e credo che per le particolari circostanze di cui si parla – le calamità naturali – e per il fatto che coloro che spendono sono gli enti locali, il Parlamento possa tranquillamente aderire a questa formulazione.

È stato anche dichiarato che probabilmente il Presidente della Repubblica non potrebbe promulgare il decreto nella sua attuale formulazione per mancanza di copertura finanziaria.

Ricordo che nella finanziaria di quest'anno è previsto un ulteriore aumento a favore dello spettacolo di circa 100 miliardi di lire. Con tutto il rispetto per i registi nostrani, non si capisce perché si riesca sempre a trovare denaro per consentire alla solita attricetta di mostrare qualche sua parte anatomica, mentre non si rinvergono mai le risorse necessarie per il risanamento delle aree colpite da calamità naturali onde andare incontro a tutte quelle persone che hanno subito lutti, disgrazie e che sono ormai senza casa.

Ricordo che faceva parte della sinistra la cultura dell'effimero, il cui cultore, per eccellenza, era il famoso assessore Nicolini che, durante la prima giunta di sinistra a Roma, andava per la maggiore. Veltroni ne ha seguito la strada, tant'è vero che da quando egli è assunto al potere in Italia il mondo dello spettacolo ha percepito tantissimo denaro (più di 1.000 miliardi di lire all'anno nella varie finanziarie che si sono succedute da quando è andato al Governo).

Probabilmente pochi sanno che si producono film che costano magari 7 o 8 miliardi e che sono finanziati per il 70 per cento dallo Stato, con una conseguente erogazione, a fondo perduto, di circa 5 o 6 miliardi per la produzione di pellicole, viste – statistiche alla mano – da 250-300 spettatori e incassi di 5, 6 o 7 milioni di lire.

La logica seguita è questa: si preferisce sostenere questo settore piuttosto che privilegiare il risanamento di realtà che versano in condizioni gravissime. Ebbene, noi non ci stiamo e difenderemo il testo licenziato dalla Camera dei deputati. In proposito, faccio anche presente che il provvedimento è stato approvato nel testo al nostro esame anche grazie al concorso di alcuni esponenti della maggioranza.

Oggi in quest'Aula faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per far sì che sia approvato il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, senza che siano introdotte ulteriori modificazioni.

Tra l'altro, ogni volta che si è in presenza di un decreto-legge ci si sente ripetere che si tratta di un provvedimento blindato perché non è possibile recepire emendamenti mancando il tempo necessario per consentirne la conversione in legge. Invece, guarda caso, quando fa comodo alla maggioranza – come in questo caso – il tempo si trova sempre, anche se ormai non si conta più in termini di giorni bensì di ore. Sottolineo questo aspetto per stigmatizzare l'ennesima incoerenza cui siamo costretti ad assistere anche questa sera. *(Applausi dal Gruppo LFNP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manfredi. Ne ha facoltà.

MANFREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, quando il decreto-legge – alla nostra attenzione oggi – è stato approvato al Senato, prima della metà dello scorso mese di novembre, avevamo espresso sostanziali perplessità per quanto concerne sia le norme sulla difesa del suolo sia le disposizioni per il ristoro dei danni.

Mi riferisco a quanto ho avuto occasione di esporre il 9 novembre in quest'Aula, in sede di discussione generale sul provvedimento, evitando di tornare sugli aspetti particolareggiati che ho avuto modo di illustrare in quella sede in quel determinato giorno.

Alla Camera è stato approvato un testo quasi identico a quello licenziato dal Senato, ad eccezione, in particolare, di una proposta emendativa riguardante l'estensione dei benefici e delle provvidenze alle zone colpite dalle ultime calamità di fine novembre; e noi condividiamo questa estensione. Si mantiene però sostanzialmente l'impianto di allora, tranne l'aspetto concernente l'IVA, sul quale ritornerò successivamente.

Sull'impianto di allora non eravamo e non siamo d'accordo. Non condividiamo i provvedimenti, riguardanti la salvaguardia delle zone a rischio, con i quali si invadono le competenze delle regioni e si sovrappongono compiti stabiliti da altre leggi, in particolare la legge n. 183 del 1989 e il decreto-legge n. 180 del 1998.

Per quanto riguarda le provvidenze a favore delle persone e delle imprese colpite – mi riferisco alla seconda parte del provvedimento – esse possono essere considerate soddisfacenti, ma manca un presupposto importante, la certezza cioè di poter far fronte alle esigenze reali – ricordo che sono in corso i censimenti dei danni – perché a tutt'oggi questo decreto non ha copertura sufficiente.

In merito all'elemento nuovo rappresentato dalla modifica apportata dalla Camera dei deputati sulla riduzione al 5 per cento dell'IVA per i lavori di prevenzione idrogeologica, siamo consci del fatto che essa è contro le norme comunitarie, ma riteniamo che tale problema, sollevato proprio in occasione della discussione di questo emendamento e non solo, dovrebbe essere risolto una volta per tutte nella sede comunitaria. Siamo però anche consci della necessità che il decreto debba essere convertito in legge perché atteso e urgente.

Forza Italia quindi non opererà con finalità che tendano a ritardare o boicottare la conversione del provvedimento, anche se non lo condivide se non in parte. La maggioranza si deve far carico di un disegno di legge, di una soluzione che ha gestito a nostro parere in modo imperfetto.

Se interverranno eventi che in quest'Aula o alla Camera creeranno difficoltà al decreto, le responsabilità non siano attribuite all'opposizione e a Forza Italia in particolare. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VELTRI, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio i colleghi che hanno voluto apportare un contributo alla discussione.

Ricordo al senatore Castelli che non si tratta tanto di una questione di copertura finanziaria ma di materia non regolabile dal nostro Parlamento. Riproporre in quest'Aula quella norma renderebbe del tutto inefficace il contenuto della stessa.

Da qui le forti perplessità che ho espresso in precedenza. (*Applausi del senatore Bedin*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, in realtà il Senato si è già molto occupato del provvedimento in esame, come hanno ampiamente ricordato il relatore, senatore Veltri, ma anche i senatori Manfredi e Castelli.

Grazie al positivo e unitario lavoro dell'8^a Commissione era stato definito un testo, ulteriormente affinato e integrato dall'Aula, consegnato poi quindici giorni fa all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Ci troviamo ora in terza lettura del decreto-legge e di fronte ad una delicata questione che chiama in causa complessi profili costituzionali riferiti allo strumento del decreto-legge, ai requisiti di necessità e di urgenza, al termine dei 60 giorni considerato tassativo dopo la sentenza, pur giusta e importante, emanata dalla Corte costituzionale alla fine del 1996, e chiama in causa anche delicati profili relativi al rapporto fra Parlamento e Governo e fra le due Assemblee, anche per le procedure regolamentari e il senso e il valore dei pareri della Commissione bilancio e dei voti espressi in assenza di un parere favorevole di quest'ultima.

Non entro nel merito di tutti questi profili. Segnalo tuttavia che ieri mattina in Aula alla Camera il Governo aveva favorito e aderito alla proposta di non modificare il testo così come licenziato dall'Aula del Senato, apprezzato un po' da tutti i Gruppi – ricordo gli interventi in discussione generale e il voto finale – seppur con motivazioni e riflessioni differenti.

Le modifiche apportate dalla Camera sono state votate dopo l'approvazione di un emendamento presentato al comma 5 dell'articolo 1 sul quale la V Commissione della Camera e il Governo avevano espresso parere contrario. Si trattava di un emendamento che contrasta con le prescrizioni comunitarie vigenti ed espone il nostro Paese ad onerose procedure di infrazione comunitaria.

Rammento che l'articolo 28 della VI direttiva 773/88, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/77, fissa l'aliquota IVA per tutti i Paesi membri della Comunità, consentendo aliquote ridotte soltanto in casi tassativamente elencati, tra cui non rientra la disposizione così come proposta nel testo approvato con l'emendamento di ieri alla Camera.

Aggiungo che una quota del gettito complessivo dell'IVA – prego i colleghi senatori di valutare questo argomento – costituisce, nell'attuale assetto ordinamentale, risorsa propria della Comunità europea. Pertanto, ogni intervento normativo da parte dei singoli Stati membri deve necessariamente adeguarsi ai vincoli generali posti dalla vigente disciplina comunitaria.

Gli altri emendamenti, successivamente approvati con un voto unanime della Camera e con il parere favorevole del Governo, fanno riferimento (d'altra parte il testo doveva necessariamente tornare al Senato) a due principi già esaminati e valutati positivamente da quest'Assemblea.

Uno di essi è quello dell'estensione ad altri eventi calamitosi nel caso di esame di un decreto-legge in corso di conversione. Questo principio fu adottato dal Senato che, rispetto alle originarie disposizioni che facevano riferimento soltanto alla Calabria, decise di allargare i risarcimenti e le esenzioni previsti anche alle regioni del Nord Italia drammaticamente colpite dalle alluvioni. Questi emendamenti estendono fino al 30 novembre l'arco temporale coperto dai risarcimenti e dalle esenzioni previsti nel decreto-legge in esame. Infine, un emendamento riferito all'articolo 4-bis corregge un'imprecisione del testo giunto alla Camera, che limitava soltanto alla Calabria l'esenzione dal pagamento di alcuni bolli.

Queste modifiche sono state apportate nella consapevolezza che non fossero le uniche utili per questo provvedimento. Nel corso dell'esame avvenuto alla Camera, il Governo ha assunto l'impegno a recepire una parte dei suggerimenti e delle proposte emendative predisposte da vari Gruppi in altri provvedimenti, in particolare nel disegno di legge finanziaria (come sapete, soprattutto dal punto di vista delle disponibilità finanziarie si sta cercando di ampliare le previsioni a disposizione delle comunità e delle regioni alluvionate), nelle ordinanze della Protezione civile del Ministero dell'interno (proprio oggi c'è stata una riunione con i parlamentari di tutti i Gruppi per vedere quali disposizioni potessero essere contenute nelle ordinanze) e in un apposito eventuale decreto-legge che verrà predisposto una volta approvata la legge finanziaria 2001.

Il Governo intende ribadire in questa sede l'impegno a recepire ulteriori esigenze attraverso questi diversi strumenti normativi e amministrativi. Abbiamo molto apprezzato, negli interventi svolti in Commissione ambiente, in Commissione bilancio oggi pomeriggio e ora in Aula, il senso di responsabilità di tutti i senatori. Dal punto di vista del Governo, la questione fondamentale è convertire questo decreto-legge, che innanzitutto risponde ad un'esigenza delle popolazioni della Calabria colpite da lutti e disastri drammatici e, in secondo luogo, consente di dare una prima positiva risposta a quanto è accaduto nelle regioni alluvionate del Nord Italia.

In tal senso, ci auguriamo che sia possibile – affidandoci per questo alla valutazione dei Presidenti delle due Camere – la rapida conversione di questo decreto-legge e ci rimettiamo all'Assemblea sull'eventuale modifica (giusta nel merito e della quale bisogna verificare i tempi per quanto riguarda lo strumento adottato) riferita al comma 5 dell'articolo 1 (aliquota del 5 per cento dell'IVA sulle opere di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali). (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sull'articolo 1, comma 5-bis (introdotto dalla Camera dei deputati) per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, noi siamo convinti che si possa trovare una via di uscita. Per dare tempo al Governo e al relatore di rimediare le loro posizioni, eventualmente discutendo con i nostri responsabili, chiedo la verifica del numero legale per avere venti minuti di tempo per poter fare questa discussione, dal momento che mi sembra che il numero legale non vi sia.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Vorrei avvisare i Gruppi che sono interessati alla conversione in legge del decreto che c'è bisogno della presenza del numero legale perché la questione non è di poco rilievo. Dobbiamo esprimerci su un emendamento soppressivo di un comma aggiuntivo introdotto dall'altro ramo del Parlamento.

Non conosco bene il Regolamento della Camera dei deputati. Posso dire che al Senato, in prima lettura, non avrei dichiarato ammissibile un emendamento teso a legittimare una infrazione comunitaria. Il caso presenta due violazioni, una alle direttive e una di copertura. (*Applausi*).

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,02, è ripresa alle ore 17,22).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4835-B

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, procedendo alla votazione dell'emendamento 1.1.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, avevamo chiesto una pausa di carattere tecnico per verificare la possibilità di pervenire ad una soluzione. Credo vi sia una questione sulla quale dovremmo meditare: in base alle notizie che mi giungono dall'altro ramo del Parlamento, non è affatto certo che alla Camera si riunirà un numero di deputati tale da consentire l'approvazione del provvedimento nel testo modificato. Apportando una modifica, la maggioranza si assume quindi una precisa responsabilità.

Ritenevamo di aver individuato una soluzione che rappresentasse un giusto compromesso, richiamando quanto meno le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tra le quali rientrano, ad esempio, le reti idriche e le fognature. Ricordo, in proposito, che l'IVA era del 4 per cento; esiste un precedente. Mantenendo l'IVA al 5 per cento, l'avremmo addirittura aumentata senza perciò entrare in contrasto con le direttive della Comunità europea. Non è chiaro se, con la soppressione del comma 5-bis introdotto dalla Camera, rispetto a tali opere l'IVA si pagherà al 10 o al 20 per cento. Come al solito, la maggioranza ci ha posto di fronte al suo modo di trattare, basato sulla secca alternativa tra prendere o lasciare. Quando chiediamo di arrivare ad un compromesso che possa essere una soluzione soddisfacente non per noi ma per il Paese – ricordo che gli enti locali avranno una capacità di spesa inferiore a quella che sarebbe stata auspicabile – la risposta è puntualmente negativa.

Si tratta di capire chi ha più senso di responsabilità. Noi non intendiamo passare di fronte al Paese per quelli che hanno voluto affossare questo provvedimento. La maggioranza, ancora una volta, assume un atteggiamento assolutamente rigido. Speriamo che domani sia in grado di garantire il numero necessario di deputati alla Camera.

Quindi, facendo appello a quello che riteniamo di aver sempre avuto, vale a dire un grande senso di responsabilità, rinunciamo a chiedere la verifica del numero legale, lasciando alla maggioranza la responsabilità di

un'eventuale mancata conversione del decreto. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

BETTAMIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signor Presidente, vorrei spezzare una lancia a favore di quanto sostenuto dal senatore Castelli, che mi ha appena preceduto. Esaminando le direttive comunitarie, soprattutto quelle che autorizzano l'aliquota ridotta al cinque per cento, anche dal punto di vista giuridico ritengo vi siano argomenti sufficienti a contestare l'infrazione flagrante che ci è stata contestata. Infatti, la direttiva 77/388CE, modificata dalla direttiva comunitaria 92/77, all'allegato H non parla di tutti i lavori che riguardano la sistemazione idrogeologica nei termini di cui alla lettera che stiamo trattando, ma in maniera molto simile. Fra l'altro, prevede la possibilità di ottenere un'aliquota ridotta per tutti i lavori di trattamento dei residui idrogeologici.

Quindi, l'infrazione comunitaria non è così evidente come sembrava inizialmente; ci sono i termini per discuterla ed esaminarla. Per il momento, quindi, le aspettative dei comuni e degli enti locali circa l'approvazione di questa legge superano una diatriba che si profila come vera e propria discussione giuridica sull'esistenza o meno dell'infrazione. Innovando queste due direttive si può arrivare ad una misura di compromesso che non comporti infrazione.

Suggerisco pertanto di non accogliere l'emendamento 1.1 e di approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati. (*Applausi del senatore Manca*).

PRESIDENTE. Vorrei far presente che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta sul complesso del provvedimento, con la sola eccezione del comma 5-bis dell'articolo 1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ciò significa che non c'è copertura finanziaria.

L'infrazione, che io ritengo tale, è una questione. Il mio giudizio però è soltanto *ad adiuvandum* e non può interferire in una valutazione autonoma dell'Assemblea. Tuttavia, una minore entrata necessita di una compensazione ed è questo il problema sollevato dalla 5ª Commissione. Comunque, non essendo stata richiesta la verifica del numero legale, procederemo alla votazione dell'emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Poiché ai restanti articoli del decreto-legge non sono riferiti emendamenti, metto ai voti l'articolo 1, recante la conversione in legge del de-

creto-legge n. 279, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 del disegno di legge non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata a effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge n. 4835-B, nel testo emendato.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva

(2687) RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico

(3071) CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

(4147) SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti

(4188) BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico

(4315) SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge n. 4273, già approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 2149, 2687, 3071, 4147, 4188 e 4315.

Il senatore Giovanelli ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, è molto importante che la nostra Assemblea esamini il provvedimento sull'inquinamento elettromagnetico.

Nel Paese si avverte una diffusa preoccupazione e, in qualche caso, anche un gravissimo allarme di molti cittadini in merito agli effetti, a tutt'oggi non accertati dalla scienza, provocati dalle onde emesse dai campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici. Il nostro Paese è intensamente popolato ed ha una rete elettrica di prim'ordine, molto diffusa, ed una rete per la copertura del segnale della telefonia cellulare tra le più capillari del mondo. Siamo, infatti, uno dei primi mercati del mondo per quanto riguarda la telefonia cellulare.

L'Italia ha un sistema molto sviluppato di comunicazione radiotelevisiva, con moltissimi centri di emissione e di trasmissione. Questo ha determinato, pressoché in tutte le regioni e in tutte le città, la nascita di comitati per la difesa dall'inquinamento elettromagnetico. In qualche caso le preoccupazioni che si nutrono riguardano la salute dei bambini, la collocazione delle scuole e degli asili nido, che causano fenomeni di allarme sociale ai quali il Parlamento è chiamato a dare risposta.

Non si tratta di dare il voto a quanto di razionale o di emotivo vi è nelle reazioni. Non si tratta di sostituirsi agli scienziati nel valutare – a tutt'oggi è difficile fare valutazioni – le conseguenze a lungo termine provocate dai campi elettrici ed elettromagnetici. Si tratta, bensì, di creare un punto di riferimento; di dare una risposta che consenta di regolare i conflitti in modo migliore; di dare ai cittadini una sensazione di protezione e di sicurezza e agli operatori dei punti di riferimento certi, al fine di programmare la gestione e lo sviluppo di sistemi a rete, essenziali per la modernizzazione del Paese ed anche indispensabili e necessari come servizi con riferimento alla sfera psicologica.

In sostanza, la discussione e l'approvazione di un disegno di legge quadro rappresentano il riconoscimento della serietà del problema. Non si tratta di dare una risposta affermativa o negativa alla domanda se i campi elettrici ed elettromagnetici siano o meno nocivi per la salute umana. Si tratta di valutare il quando ed il come; infatti, esiste un problema, per nulla ideologico ma molto materiale, di quantità e qualità delle esposizioni.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue GIOVANELLI, *relatore*). Ovviamente il relatore non può dare all'Assemblea del Senato alcuna informazione od alcuna certezza superiore a quelle che le elaborazioni scientifiche ed i ricercatori hanno saputo mettere in campo. Il Parlamento però, allo stato delle attuali conoscenze, può fissare principi e regole e dare certezze; può stabilire diritti inderoga-

bili per la protezione, norme precauzionali più elastiche e programmi di risanamento.

Non si tratta solo della prudenza del buon padre di famiglia, ben nota al diritto civile, ma del principio di precauzione che l'Unione europea ha adottato e intende applicare alle politiche sanitarie e, in particolare, a quelle ambientali.

Da questo punto di vista, l'Italia si colloca, in un certo senso, al di fuori del coro dei Paesi più sviluppati, ove, in assenza di certezze, il problema viene non ignorato, ma sostanzialmente rinviato.

Noi invece per ragioni politiche lo affrontiamo: la democrazia deve rispondere in una certa misura alle preoccupazioni dei cittadini, ovunque e comunque esistano. Ma c'è anche una questione di sostanza, una scommessa sulla competitività e la qualità dei sistemi di rete per la trasmissione dell'energia elettrica, per la trasmissione dei segnali radiotelevisivi, per la trasmissione dei segnali di telefonia cellulare, che deve continuare a svilupparsi al di fuori di un angoscioso conflitto sulla sua compatibilità con diritti essenziali, come quello alla salute, o con diritti anche più affievoliti, come quello ad un ambiente non solo vivibile, ma sano e il più vicino possibile all'ambiente naturale.

Il disegno di legge che proponiamo all'esame dell'Aula, quindi, affronta come legge quadro tutti questi problemi. Esso è il frutto di un lungo lavoro della Camera dei deputati, cui ha concorso il Governo, ed anche di un lavoro non breve della 13ª Commissione del Senato, che ha apportato diverse modifiche all'impianto approvato dalla Camera. In proposito, desidero subito chiarire che alcuni cambiamenti e miglioramenti si sono resi necessari perché, nello scorrere del tempo, durante il lavoro parlamentare – impegnativo proprio perché si tratta di un provvedimento di avanguardia, di una normativa che non è assunta in modo unanime a livello comunitario, ma che il nostro Paese assume per primo – sono intervenute leggi regionali che hanno cercato di disciplinare la materia ed un'importante sentenza della Corte costituzionale che, legittimando una legge della regione Veneto, ha praticamente messo in discussione uno dei punti fondamentali dell'impianto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Si trattava poi di affrontare alcuni altri problemi che il testo uscito dalla Camera lasciava aperti. Il provvedimento che alla fine approda in Aula migliora il testo licenziato dalla Camera sotto diversi profili. Anzitutto, lo migliora dal punto di vista di chi chiede più garanzie e più sicurezza per la salute e per l'ambiente; lo migliora però anche dal punto di vista di chi chiede maggiore certezza del diritto in una materia nella quale è del tutto normale il conflitto, a volte localizzato, esasperato, estremizzato, perfino con risvolti penali non sempre propri, fine a se stesso ed anche al di sopra della sostanza dei problemi.

Il conflitto tuttavia esprime una tensione sociale che la legge deve affrontare e regolamentare; quindi, la prima questione che gli emendamenti proposti dalla Commissione all'Aula cercano di chiarire riguarda la distinzione fra ciò che in questo testo attiene al diritto alla salute, pro-

tetto ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione (un diritto indisponibile, inderogabile, che deve essere garantito in misura eguale a tutti i cittadini in tutto il Paese), e la protezione ambientale o quelle misure precauzionali che attengono anch'esse all'ambiente e alla salute, ma in modo per un verso più esteso, nel senso che vanno oltre i confini del diritto alla salute, e per un altro più affievolito, nel senso che naturalmente non hanno lo stesso contenuto inderogabile e precettivo.

Pertanto, le nuove definizioni degli articoli fondamentali del disegno di legge consentono di scandire meglio la definizione del criterio fondamentale di regolazione del conflitto ed anche di definizione dei diritti e doveri degli operatori, degli enti locali e dei cittadini.

In secondo luogo, le modifiche introdotte dal Senato attengono ai tempi del risanamento delle situazioni che si ritengono, in misura maggiore o minore, a rischio. I tempi di risanamento previsti dalla Camera dei deputati erano di tre anni per quanto riguarda tutte le forme di inquinamento, ad esclusione degli elettrodotti, per i quali erano di dodici anni. Il testo che proponiamo al Senato prevede la riduzione da tre a due anni e da dodici a dieci anni; si cerca così non solo di fare un'operazione di realismo, ma anche di accelerare tempi che rimangono non brevi. Infatti, non si tratta soltanto di mappare, accertare, monitorare, vagliare o misurare, ma anche di ricostruire nuove condizioni e nuovi percorsi per gli elettrodotti, nuove installazioni per gli impianti per la radiofonia, per la radiotelevisione e per la telefonia cellulare.

Un punto che ha particolarmente impegnato il confronto con la pubblica opinione, con le associazioni dei cittadini, con i comitati, ma anche con il sistema delle autonomie locali e regionali, riguarda la ripartizione delle competenze. Ho sostenuto – voglio ribadirlo all'Aula cogliendo l'occasione della relazione – che coloro che hanno detto, sia in sede politica sia in altre sedi, che il testo approvato dalla 13^a Commissione del Senato aveva snaturato il testo della Camera e aveva segnato un arretramento non lo hanno letto attentamente, non hanno considerato le parole che vi sono scritte. Hanno probabilmente fatto un'operazione propagandistica che io respingo perché, proprio sulla base degli aspetti che ho citato, è del tutto evidente che il carattere di garanzia dell'ambiente e della salute del testo che ci accingiamo ad approvare è un progresso rispetto anche a quello, già molto avanzato, di cui al provvedimento licenziato dalla Camera.

Tuttavia, su un punto la questione rimane aperta. Su di esso, anche in questa fase, vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula; infatti, oltre agli emendamenti presentati dalla Commissione ve ne sono altri che io, come relatore, ho proposto e che esamineremo più avanti nel corso della discussione, ma che non possono non essere richiamati in questa fase procedurale. Essi riguardano il rapporto tra Stato e regioni nella definizione dei limiti ammissibili di inquinamento. La legge ne prevede diversi livelli: prevede un limite di esposizione, teso a proteggere la salute dagli effetti acuti dell'inquinamento elettromagnetico; prevede altresì valori di attenzione e obiettivi di qualità, gli uni posti a tutela di situazioni derivanti da esposizioni prolungate, magari per particolari categorie di cittadini

(bambini e ragazzi, in strutture come asili nido e scuole in generale), gli altri posti come obiettivi per il raggiungimento di livelli di campi elettromagnetici sempre più vicini a quello naturale. In base al testo della Camera dei deputati, tutti questi limiti dovevano essere fissati dallo Stato ed essere pertanto uguali e omogenei in tutto il territorio nazionale.

Ricordo inoltre che restava e resta aperta la questione di quella che viene chiamata la regolazione localizzativa; infatti, oltre ad un problema di misurazione di campi magnetici ed elettromagnetici, c'è un problema di installazione degli impianti, di distanze, di regolazione più propriamente territoriale e urbanistica, che non può essere assolutamente centralizzata, ma che deve essere lasciata alle regioni, alle province e ai comuni, anche perché, secondo l'ordinamento giuridico, spetta a questi ultimi l'atto più importante, spesso più contestato, che riguarda questo tipo di impianti e la loro presenza: la loro collocazione a terra, sul territorio. Su questo punto il testo che si propone è chiarissimo: spetta alle regioni, e per loro delega alle province e ai comuni, definire tutto ciò che è regolazione localizzativa, ma per tutto ciò che riguarda i limiti la sentenza della Corte costituzionale che ha legittimato la legge regionale del Veneto ha aperto un dibattito sul fatto che fosse o meno opportuno e lecito, e magari necessario, che ogni regione, ogni provincia e ogni comune (come ha sostenuto, ad esempio, la provincia di Bologna) potesse adottare limiti propri.

Ora, per quanto riguarda i limiti di esposizione e i valori di attenzione, che sono quelli più elevati, mi pare non ci sia più alcun dubbio che questi debbono essere fissati dallo Stato, come stabiliva il testo Camera e come ribadisce il testo licenziato dalla Commissione.

Sugli obiettivi di qualità, invece, la discussione è stata più tesa, piena di equivoci e di ragioni da tutte le parti, proprio per la sentenza della Corte costituzionale che, in base al principio della tutela dei cittadini e della tutela della salute, ha ritenuto che in assenza di una legge quadro – la sentenza è stata emessa in assenza di una legge quadro – fosse legittimo che ciascuna regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia sanitaria, fissasse limiti all'inquinamento elettromagnetico. Ma – come è noto – l'articolo 117 della Costituzione prevede che possano essere imposti alla legislazione regionale dei limiti quando si tratti di fatti di interesse nazionale o di tutelare gli interessi di altre regioni. Quindi, non è in discussione per la Costituzione il diritto di una legge quadro ad imporre limiti alla legislazione regionale.

Con le proposte che abbiamo approvato in Commissione e che sottoponiamo alla valutazione dell'Aula abbiamo detto che non solo è legittimo ma è anche opportuno, perché – come ho ricordato – sia per quanto riguarda la telefonia cellulare, sia per quanto riguarda la radiotelevisione, sia per quanto concerne l'elettricità, si tratta di sistemi a rete, di sistemi che riguardano servizi essenziali, di sistemi che per essere funzionali difficilmente consentono smagliature, di sistemi che per essere progettati ad alto livello e magari raggiungere il massimo livello di efficienza e di qualità proprio dal punto di vista delle situazioni ambientali, della sicurezza e

della salute devono avere degli *standard* precisi cui parametrare la ricerca, la progettazione, l'innovazione tecnologica.

Ma il motivo più rilevante per il quale ritengo sia opportuna la soluzione proposta di un regime omogeneo, ancorché concertato tra Stato e regioni, è il fatto che c'è un'eguaglianza di diritti e responsabilità dei cittadini. Se gli obiettivi di qualità, pur non essendo attinenti al diritto alla salute, sono tuttavia limiti tesi a proteggere, sia pure in via precauzionale, l'ambiente e la salute, per quale motivo non dovrebbe esserci in tutto il territorio questa uguaglianza di diritti e di responsabilità? Come si può spiegare ad un cittadino, ad esempio, di Ancona che un cittadino di un'altra città ha diritto di pretendere un livello di inquinamento più basso di quello che egli può pretendere? Dubito della legittimità di questa impostazione, se c'è un vago contenuto sanitario in tutto ciò.

Ritengo anzi che – proprio sotto il profilo ambientalista – ci sia una contraddizione nel ritenere che ogni zona, ogni realtà, ogni quartiere debba proteggersi in proprio. Non credo che sia il caso di dare spazio ad egoismi territoriali ed anche immobiliari, per cui una determinata zona, un determinato comune, un determinato quartiere o addirittura un condominio debba avere diritto alla fornitura di energia, alla copertura cellulare, alla copertura del segnale radiofonico e televisivo senza farsi minimamente carico degli oneri, anche in termini di campi elettromagnetici, che tutto ciò comporta, in una sorta di «sindrome nimbi», di Cobas dell'ambiente per cui si sostiene che tutto l'inquinamento deve andare nel campo del vicino e tutti i vantaggi possono venire nel proprio.

Quindi, il bisogno di una regolazione unitaria nasce da una problematica che investe criteri di uguaglianza, diritti e responsabilità ai fini dell'autorevolezza della protezione. Essa non vi sarebbe ove esistesse un regime differenziato, che non costituirebbe una regola bensì un vestito di Arlecchino in cui i limiti più bassi delegittimerebbero quelli più alti e, viceversa, i più alti delegittimerebbero quelli più bassi.

In questo modo si svilupperebbe una grande conflittualità in cui prospererebbe sicuramente chi vive di conflittualità ma certamente non l'autorevolezza della legge, tanto meno la certezza del diritto, la protezione della salute e l'innovazione tecnologica che ha bisogno di riferimenti molto precisi.

Per questo motivo abbiamo sostenuto che la definizione dei limiti debba essere stabilita dal Governo sulla base di un'intesa con la Conferenza Stato-regioni e che, in assenza di tale intesa, lo Stato debba procedere in proprio. Il potere regionale è riconosciuto, ma assorbito e valorizzato nell'ambito di una protezione omogenea.

A tutti coloro che hanno espresso alcune osservazioni in proposito, faccio presente che si tratta di una misura non meno ambientalista e protettiva della salute di quanto non sia dire che ognuno può regolarsi come meglio crede. In questo modo non si stabilirebbe una regola ma si affermerebbe la legge del più forte o del più fortunato e, soprattutto, vi sarebbe una rinuncia da parte delle pubbliche amministrazioni a svolgere un proprio ruolo.

Altra cosa è la regolazione localizzativa. Nel definire gli obiettivi di qualità, in base ad un emendamento che sottoponiamo alla valutazione dell'Assemblea, introduciamo una netta distinzione tra la regolazione localizzativa e la definizione dei limiti dei campi.

Concludo questa relazione, che non si limita ad illustrare il disegno di legge ma intende soprattutto dare conto delle modifiche proposte dalla 13ª Commissione nel passaggio del provvedimento dalla Camera al Senato, ricordando che l'articolo 90 della legge finanziaria interviene sulla materia in modo utilmente complementare, riservando una quota delle risorse derivanti dall'asta per l'assegnazione delle licenze UMTS alla ricerca scientifica in materia di tutela dagli effetti prodotti sulla salute dai campi elettromagnetici e di innovazione tecnologica per quanto riguarda la riduzione dell'impatto ambientale degli impianti di trasmissione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Si completa così il quadro della legge, arrivando a una dotazione finanziaria notevole che consentirà di dare effettività non solo alle norme immediatamente precettive che questo provvedimento contiene, ma anche alle norme programmatiche quali sono quelle che prevedono i piani di risanamento che, a livello nazionale e regionale, devono essere predisposti per quanto riguarda sia gli elettrodotti (con diverse competenze a seconda dei diversi voltaggi) sia gli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia cellulare.

Il testo di legge al nostro esame definisce chiaramente il sistema dei controlli facendo capo essenzialmente all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ed è coerente con l'impostazione che dovrebbe avere un provvedimento che ha un contenuto sanitario ma che è essenzialmente di tutela ambientale, con una competenza primaria delle Commissioni ambiente, del Ministro e del Sottosegretario di Stato per l'ambiente.

Le normative sanitarie incluse in questo provvedimento ne costituiscono solo una parte e possono definirsi tutelate ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione. La gran parte del corpo del disegno di legge è frutto invece dell'applicazione del principio di precauzione; si tratta infatti di uno dei provvedimenti che dà maggiormente consistenza a tale principio.

L'ultima considerazione riguarda gli oneri finanziari. Ovviamente, poiché il provvedimento non fissa limiti al riguardo ma ne delega la definizione al Governo, sarà nella responsabilità di quest'ultimo stabilirli, determinando una maggiore o minore onerosità dei risanamenti.

Certamente, come è stato detto e scritto, i risanamenti – in particolare quelli degli elettrodotti e delle cabine elettriche – comporteranno un costo che non potrà non scaricarsi anche sulle tariffe elettriche. Tuttavia, è un costo dilazionato nel tempo che, in qualche misura, non va considerato a se stante in quanto consentirà l'innovazione della rete elettrica e potrà essere ammortizzato con il normale ammortamento degli impianti. È, a mio parere, un costo sopportabile ed è una sfida di qualità di questi sistemi che un Paese come l'Italia deve affrontare.

La scommessa di questa legge è quella di consentire all'Italia di essere e di continuare ad essere uno dei Paesi a più alta efficienza energe-

tica, con un ottimo sistema di trasmissione e di produzione dell'energia, un Paese che ha il *record* del mercato della telefonia cellulare e che, tuttavia, ha anche il *record* dei livelli di protezione dall'inquinamento elettromagnetico.

Oggi non siamo in grado di dire tutto sugli effetti di tale inquinamento e proprio per questo possiamo licenziare una normativa che ci consenta di dire ai cittadini italiani che il Parlamento ha fatto interamente il suo dovere e ha applicato il principio di precauzione al livello più elevato. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Vertone Grimaldi).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lorenzi. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per varie ragioni sono molto contento di trovarmi di fronte a questo disegno di legge. Indubbiamente stiamo vivendo un momento di grande progresso.

Ricordo che diversi anni fa ho iniziato a battermi contro l'inquinamento elettromagnetico e, in particolare, ricordo una interrogazione presentata in materia nel 1993. Ebbene, in quel periodo circolava un certo spirito non critico ma di derisione generale sul problema dell'inquinamento elettromagnetico da elettrodotti ad alta tensione. Oggi il passo in avanti che si è compiuto è notevole, semplicemente perché se non altro la questione non viene più derisa: si comincia a prendere atto che il problema è serio e che deve essere affrontato e addirittura bisogna farlo con cifre astronomiche. Infatti, si parla di circa 50.000 miliardi per il risanamento, da investire nel corso dei prossimi dieci anni.

Probabilmente, come sempre, la verità sta nel mezzo e oggi, di fronte alla necessità di adottare provvedimenti all'avanguardia nella legislazione nazionale che facciano luce e segnino la strada anche a livello internazionale, di fronte a questa opportunità c'è da chiedersi come è meglio porsi nei confronti dell'opinione pubblica.

Purtroppo, lo spettacolo a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi non è dei migliori. Vorrei ricordare brevemente alcuni titoli «sparati» sulla stampa nazionale: «Elettrosmog, troppi allarmismi fondati sul nulla», oppure «Il catastrofismo è un'arma elettorale», titolo di un articolo che porta alla ribalta il professor Battaglia e che afferma, tra l'altro, che sono in gioco forti interessi dei politici che intendono gestire ingenti somme. E ancora, sono apparsi altri titoli: «L'astrofisico assolve l'ammazza-ecologisti», cioè il professor Battaglia, e «Campi elettromagnetici, confermati i sospetti di pericolo», titolo, quest'ultimo, a mio parere più fondato, pubblicato dal «Corriere della Sera». Inoltre, «Il Sole-24 ore» di ieri pubblicava: «Mina elettrosmog sulle bollette», e con questo si ritorna al discorso dell'onere finanziario.

Di fronte a tale situazione, che appare chiaramente confusa, e che è dovuta all'ignoranza con la quale, purtroppo, continuiamo ad affrontare tanti problemi, vorrei ricordare in sintesi di cosa stiamo parlando, soffer-

mandomi innanzitutto sulle basse frequenze, cioè sull'inquinamento da elettrodotti, ad alta tensione.

Gli elettrodotti trasferiscono corrente alternata ad altissimo voltaggio, corrente che genera campi magnetici variabili. Questi ultimi sono fonte di correnti elettriche indotte.

Ecco quello di cui stiamo parlando. Non mi rivolgo solamente ai colleghi, ma anche ai cittadini che hanno la bontà di ascoltarmi in qualche modo, non so quale. Queste correnti elettriche indotte possono scorrere nei vari conduttori, compresi i corpi umani. Ora, non è detto che una corrente che scorre generi grossi effetti nocivi, però conosciamo i grossi effetti nocivi di altri tipi di fenomeni fisici come quelli, dovuti a ionizzazione, di radiazioni ionizzanti o di particelle atomiche ionizzanti.

L'ignoranza con cui ci stiamo muovendo a livello sperimentale forse è anche dovuta al fatto che stiamo affrontando i fenomeni separatamente. Ad esempio, si considera da una parte l'inquinamento elettromagnetico e dall'altra, separatamente, l'inquinamento da radon, che, per ammissione dell'Organizzazione mondiale della sanità, è classificato quale agente cancerogeno.

Faccio un esempio che potrebbe anche essere sbagliato, tanto per rendere l'idea. Consideriamo insieme l'inquinamento da radon e quello elettromagnetico. L'inquinamento da radon è dovuto a particelle alfa, nuclei di elio che sono ionizzanti, cioè entrano nel corpo umano attraverso inalazione e ionizzano, quindi distruggono la molecola, producendo particelle elettricamente cariche che, se soggette ad un campo che tende a farle muovere, danno luogo alla corrente indotta. Ebbene, se si considera una corrente indotta di particelle elettricamente cariche proveniente da molecole del corpo umano, dovuta al campo magnetico variabile, con l'associazione di una ionizzazione per altra causa (ho fatto l'esempio del radon, ma ce ne possono essere altri), si avrebbe una combinazione che potrebbe essere deleteria e produrre degli effetti veramente nocivi alla salute.

Da tanti pulpiti sono state espresse molte certezze, che invece mi stupiscono e pertanto vorrei respingerle, invitando alla cautela e alla prudenza, affinché si considerino le varie possibilità e si potenzi invece la ricerca scientifica completa, ad ampio raggio, per accertare i meccanismi con cui si producono certi effetti.

Tra l'altro, ricordo che, per quanto riguarda i campi elettromagnetici, stiamo parlando di un argomento che è affrontato ancora a livello empirico dal punto di vista degli effetti, nel senso che non si riesce a descrivere dettagliatamente il comportamento di un campo elettromagnetico in un determinato ambiente, perché ci sono talmente tante variabili che le soluzioni delle equazioni di Maxwell in ambienti con particolari permeabilità magnetiche diventano difficili, se non impossibili.

Allora, una volta accertato che c'è un campo magnetico variabile che produce correnti potenzialmente nocive, occorre valutare come si può intervenire per schermarle. Tecnicamente ciò è possibile. Anni fa, fra le varie interrogazioni che proposi nel Parlamento italiano, presentai con altri colleghi un documento al Consiglio d'Europa (proposta di risoluzione

n. 7752 del febbraio del 1997). Ebbi purtroppo il dispiacere di leggere, in una lettera che faceva riferimento a questo documento, che quanto si proponeva in termini di interrimento dei cavi ad alta tensione non aveva alcun effetto sulla riduzione dei campi magnetici che potevano essere nocivi.

Si dà il caso che i campi magnetici siano legati ad una costante di permeabilità magnetica (ricordo l'equazione: $B = \mu \times H$, dove μ indica il coefficiente di permeabilità magnetica che attiene al materiale attraversato dal flusso).

Ora è chiaro che se abbiamo della gran terra intorno a dei cavi, la permeabilità magnetica del terreno non è uguale a quella dell'aria. Infatti, a distanze identiche dalla linea dell'impianto, sappiamo che per l'interrimento abbiamo un effetto di soglia indubbiamente minore.

Ma rientriamo piuttosto velocemente, signor Presidente, sull'argomento del disegno di legge al nostro esame, perché esso è molto importante specialmente all'articolo 4 e sarà ancora più importante se verrà trasformato in legge e tradotto attraverso esecuzioni e fissazioni di limiti che siano, ahimè, veramente di tutela della salute. Infatti, la legge che noi stiamo per affrontare ha lo scopo essenziale di tutelare la salute e non l'ambiente in generale e ha anche la funzione di permettere agli enti locali di svolgere un loro ruolo protagonista importante, com'è stato quello riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 382 del 1999 per il Veneto.

C'è da dire che in questo disegno di legge ci sono definizioni che sembrano apparentemente di poco conto, ma su cui poi andiamo a giocare tutto il significato profondo dei limiti di soglia che provvederemo a fissare. Mi riferisco all'articolo 3, dove si definiscono il limite di esposizione, il valore di attenzione, l'obiettivo di qualità. Ebbene, queste sono definizioni molto importanti, che devono fare riferimento alla salute e ai valori che praticamente sono quelli che ci vengono dagli studi che sono stati fatti ormai a tappeto e che, anche in base al principio di precauzionalità accettato ed inserito nel Trattato dell'Unione europea, ci spingono ad andare verso livelli, come quelli sostenuti dal CO.NA.CEM, che siano tali da dare la massima tranquillità.

Allora, per andare a livelli di questo genere, sarebbe bene incominciare col rammentare criticamente quella che era la politica dell'ENEL fino a pochi anni fa. Infatti, finché si continuava a dire «il lupo non c'è, il lupo non c'è, il lupo non c'è», è chiaro che si poteva continuare a costruire tutto il costruibile secondo i criteri antichi, senza mettere minimamente in discussione megaprogetti di vario genere, progetti impiantati e progettati secondo i criteri dei decenni passati. Ne vorrei ricordare uno, ad esempio: il progetto Striano a Napoli, che prevedeva una megastazione di 380.000 volt (380 Kv), che ha creato una resistenza fortissima nella popolazione.

C'è da prendere atto che, di fronte al problema che abbiamo davanti, è necessario iniziare con una strategia di lungo respiro; una strategia anche di tempi lunghi, ma che cominci da adesso in poi a cambiare le cose, a

fare intervenire in modo diverso. Certo, c'è tutto il problema del pregresso ed è evidente che tale pregresso deve essere risanato. Possiamo anche pensare che dieci anni siano un periodo di tempo ragionevole per poter risanare; al limite, potrebbe anche essere più lungo. L'importante è che d'ora innanzi si prenda atto che c'è la necessità di intervenire in modo da creare una nuova condizione di sviluppo e di tutela, tenendo conto di tutte quelle linee minori che circondano le nostre abitazioni, tenendo conto che vi è una variabile in più nella nostra vita quotidiana che deve essere misurata.

La variabile che produce queste correnti è chiaramente quella del campo magnetico. Signor Presidente, lei mi sta guardando come se volesse avvertirmi che il tempo è quasi scaduto. Voglio accontentarla concludendo il mio intervento – prima che lei mi interrompa – con un appello. Dopo che è emersa la consapevolezza (mi riferisco alle importanti posizioni del ministro Micheli) dell'assurdità di continuare a costruire come si era fatto in passato, dovrebbe emergere la consapevolezza della necessità di cambiare registro anche in ragione di quel gusto del bello che credo stia a cuore a tutti noi. Non è piacevole per alcuno osservare ampie metropoli circondate da enormi tralicci, vedere la penisola attraversata in lungo e il largo da tralicci che portano elettrodotti.

Esistono probabilmente soluzioni scientifiche all'avanguardia, capaci di migliorare l'impatto ambientale e la schermatura è un obiettivo da perseguire. Si tratta di coniugare ciò che soltanto l'innovazione tecnologica può produrre con la tutela dei valori ambientali, culturali e storici della nostra penisola. Vorrei ricordare il problema di Recanati, quando si è tentato di erigere una decina di pali proprio sull'ermo colle dell'Infinito di Leopardi. Signor Presidente, credo sia possibile sommare questi aspetti e migliorare, con alcuni mirati emendamenti, il testo del disegno di legge in esame.

Si tratta di iniziare un processo lungo, come quello della riforma scolastica. Non è un discorso preelettorale, ma un processo – che non deve creare allarmi perché i problemi esistenti non sono così rilevanti come un certo allarmismo sembra far intravedere – capace di dare garanzie superiori, nel medio e nel lungo periodo, a tutta la popolazione italiana.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maggi. Ne ha facoltà.

MAGGI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, è relativamente recente l'attenzione che i Governi hanno principiato a porre riguardo ai possibili danni dovuti a sorgenti di radiazioni non ionizzanti. Risale, infatti, all'aprile del 1992 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che prende in considerazione l'esposizione delle popolazioni ai campi elettrico e magnetico, prodotti dalle trasmissioni di energia elettrica alla frequenza industriale, cioè dei 50 hertz, lasciando tuttavia scoperte tutte le altre frequenze.

È da sottolineare che negli ultimi anni sono stati compiuti innumerevoli progressi circa gli effetti che producono sull'uomo i campi elettromagnetici; per cui è disponibile una grande mole di risultati sperimentali che

dimostrano come i campi elettromagnetici possono provocare diversi effetti biologico-sanitari, la cui portata dipende da numerosi fattori, primi fra tutti la frequenza ed il livello di esposizione al campo elettromagnetico.

Ed è da questa mole di lavoro che si è intesi partire per risolvere il problema più arduo: individuare i livelli di esposizione, e quindi di inquinamento, ai quali la popolazione può essere esposta senza conseguenze negative per la propria salute. La difficoltà risiede nel fatto che alcuni studi sono contraddittori e lasciano dubbi interpretativi, in particolare sul possibile ruolo dei campi elettromagnetici nello sviluppo di certi tipi di tumore.

Lo stesso istituto americano della sanità ha rilasciato sull'argomento un volume di circa 500 pagine, definendo il campo magnetico prodotto dalle linee elettriche come possibile ma non provato fattore di cancerogenicità e classificandolo in una categoria in cui sono presenti circa 200 sostanze sospette tra cui il caffè.

Quindi, ad una valutazione scientifica molto accurata viene riconosciuto un effetto-impatto, ma non specifico e non rilevante. A questi criteri di scientificità si è attenuta la Commissione della Comunità europea che il 12 luglio 1999 ha emanato la raccomandazione n. 519 agli Stati membri, affinché nell'adottare normative di protezione facciano propri quelli adottati dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti.

Questa raccomandazione è stata approvata da tutti i Governi della Comunità europea tranne che da quello italiano. Il motivo è che il Governo italiano, il 10 settembre 1998, ha approvato il decreto n. 381 del Ministro dell'ambiente, recante una normativa ancora più restrittiva rispetto alla raccomandazione dell'Unione europea avendo adottato fattori cautelativi aggiuntivi in funzione della frequenza.

La Comunità europea, intanto, ha riconosciuto l'importanza di rispondere in modo scientifico ai dubbi che ancora permangono, sicché ha finanziato una serie di ricerche in laboratori di alta qualificazione.

In ogni caso all'Italia non è sufficiente un decreto ministeriale – mi riferisco al decreto n. 381 del 1998 – per colmare il vuoto normativo in questo settore, che afferisce sia al conflitto di attribuzioni fra Stato, regioni e province autonome sia alla certezza del diritto.

Di qui la necessità di una legge come unico mezzo idoneo ad ottenere un quadro normativo completo ed organico per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico. A noi occorre una legge capace di armonizzare l'inserimento nel territorio nazionale di tutti gli impianti tecnologici da cui derivano le radiazioni elettromagnetiche con gli aspetti economico-sociali connessi allo sviluppo delle strutture produttive di un moderno Paese industrializzato e con la necessità di salvaguardare la salute dei cittadini, il paesaggio e l'ambiente.

Con questo spirito si è inteso affrontare il disegno di legge n. 4273, approvato alla Camera dei deputati il 14 ottobre 1999 e trasmesso alla Presidenza del Senato il giorno successivo. Nella 13ª Commissione del Se-

nato si è affrontato il problema tenendo da conto due principi ed evitando la loro contrapposizione: il principio della certezza scientifica e quello della precauzione; sicché questa normativa, necessaria ancorché complessa, deve servire a contemperare questi due principi, ipotizzando di regolamentare in modo diverso rischi a breve e a lungo termine e incentivando la ricerca scientifica pubblica e trasparente.

Incidentalmente, signor Sottosegretario, dobbiamo lamentare la circostanza che il Governo abbia fatto circolare schemi di decreto in cui si propone l'introduzione dell'abbattimento dei valori delle esposizioni ai campi non ionizzanti sia in riferimento ai limiti di esposizione sia ai valori di attenzione sia agli obiettivi di qualità, con un riferimento aggiuntivo e più restrittivo rispetto al decreto n. 381 del 1998; mi riferisco ai valori limite dell'induzione magnetica che, ancorché non formalizzati, hanno condizionato l'intero lavoro della 13^a Commissione.

In ogni caso si è voluto cogliere il lato positivo di questo espediente, letto come approccio cautelativo mirato a delineare strategie di abbattimento delle esposizioni che comportino costi accettabili dalla collettività, tenendo particolarmente da conto gli spazi destinati all'infanzia, alle strutture sanitarie e, in senso più vasto, l'ambiente entro il quale le umane attività si svolgono.

A fronte di quanto sopra la 13^a Commissione, vista la complessità della materia, prima di esaminare gli articoli del disegno di legge ha inteso procedere alle audizioni di istituti, enti e associazioni per un miglior approfondimento del quadro complessivo.

Gli elementi di criticità si sono registrati nella valutazione del rischio potenziale e nella definizione dei limiti, lamentando i gestori come i limiti di induzione proposti siano oltremodo restrittivi rispetto alla normativa attualmente vigente, che pure è la più avanzata a livello europeo e internazionale nella difesa della salute e dell'ambiente.

Il gestore delle radiofrequenze, in particolare, nel sottolineare le difficoltà che si incontrano nelle attività di implementazione della rete, sollecita un accordo di programma con gli enti territoriali che sarebbe teso, da un lato, a garantire una seria e credibile risposta all'opinione pubblica, mediante attività di monitoraggio, informazione e comunicazione; dall'altro lato, a dare agli operatori procedure più snelle per la realizzazione degli impianti.

L'ENEL, per parte sua, sottolinea come l'introduzione dei limiti proposti dagli schemi di decreto sarebbe di difficile applicazione tecnica e determinerebbe un pesantissimo impatto sull'intero sistema elettrico, sia in termini di ristrutturazione che di gestione, riflettendosi in termini economici su tutto il comparto produttivo nazionale.

Fa da contrappunto alle preoccupazioni dei gestori una nota del ministro Mattioli riportata sul «Corriere della Sera» nell'edizione del 21 maggio 2000. Egli asserisce che le onde elettromagnetiche provocano una profonda, significativa e documentata variazione biologica sulle cellule. Su questo purtroppo – continua il Ministro – dubbi non ce ne sono. È necessario andare oltre la conta dei cadaveri da elettrosmog. Il

problema non è solo di cancro, ma dell'alterazione del sistema immunitario.

È evidente che queste posizioni estreme, diametralmente opposte, non consentono di cogliere quei segnali propositivi necessari e sinergici che pure ci saremmo attesi dal presidente dell'ENEL Testa e dal ministro Mattioli, entrambi con profonda cultura ambientalista. Saremmo curiosi di sapere se le preoccupazioni del presidente Testa siano condivise dal Ministro del tesoro, azionista unico dell'ENEL. Identica curiosità ci induce a chiedere se quanto con tanta enfasi è stato denunciato dal ministro per le politiche comunitarie Mattioli sia condiviso dal ministro della sanità professor Veronesi che, sulla scientificità della relazione causa-effetto, in passato ha manifestato le sue perplessità.

Ci sarebbe da chiedersi perché mai la stessa enfasi non viene posta dal ministro Mattioli, dal ministro Bordon e dai colleghi Verdi nella lotta contro il fumo, che pure li avrebbe dovuti vedere in trincea mentre sono in sospetta retroguardia, avendo questa maggioranza lasciato solo il ministro della sanità professor Veronesi a difendere il suo disegno di legge finalizzato a ridurre l'inquinamento da fumo prodotto dal consumo di sigarette. Queste, sì, che provocano danni gravissimi alla salute, così com'è scientificamente ed inoppugnabilmente dimostrato. Su questa materia c'è un momento necessario di riflessione e, per qualche verso, anche di inquietudine.

In ogni caso, tornando al disegno di legge alla nostra attenzione, vogliamo ricordare che, alle certezze scientifiche del ministro Mattioli in tema di danni alla salute provocati dai danni elettromagnetici, ha replicato sempre sul «Corriere della Sera» il professor Adelfio Cardinale dell'Università di Palermo, presidente della società italiana di radiologia medica. Dice il professor Cardinale: «Queste affermazioni fatte dal ministro Mattioli destano sorpresa e stupiscono aggiuntivamente le certezze del Ministro in un campo nel quale, a tutt'oggi, l'unico dato certo è che non vi sono certezze. Purtroppo» – prosegue – «negli ultimi due decenni il problema dei possibili effetti biologici di radiazioni non ionizzanti è affrontato con due impostazioni opposte ed entrambe lontane dalle evidenze scientifiche, disinteresse ed allarmismo».

Invero, dal punto di vista del rigore scientifico, bisogna continuare a studiare gli effetti delle esposizioni ai campi elettromagnetici, procedendo con metodologie di indagine valide e riproducibili. In ogni caso, signor Presidente, mentre studi e ricerche vanno avanti è necessario, senza allarmismi, che si prosegua con la legge quadro al nostro esame, che dovrà consentire, per un verso, di programmare e sottoporre a controllo preventivo le installazioni, e per altro verso di realizzare, auspichiamo, una sorta di catasto degli impianti per verificarne la tenuta nel tempo ed i rischi progressivi e successivi.

A tale proposito, mi sia consentito riprendere alcuni concetti condivisi e che di seguito riassumo, rappresentando il pensiero di Alleanza Nazionale. La difesa della salute dei cittadini dai danni derivanti dall'inquinamento elettromagnetico è diventato bene imprescindibile e indisponi-

bile. Certo, individuare con precisione entità e qualità dei rischi dovuti alla prolungata esposizione alle fonti elettromagnetiche è oggi ancora difficile, ma che i rischi vi siano è indubbio. Vale dunque anche in questo campo il principio di precauzione, che è essenziale valore giuridico, culturale e morale. Quando le applicazioni della scienza presentano rischi non prevedibili e non controllabili, la moratoria è un imperativo etico. In questo caso si tratta, in presenza di incognite assai temibili, di imporre vincoli sacrosanti, di rispettare limiti saggi, di applicare regole intelligenti, perché in gioco c'è la salute di tutti.

Orbene, signor Presidente, mi sia consentito sottolineare che ci attendiamo qualcosa in più dal Governo sul versante dei campi elettromagnetici: se con le loro radiazioni essi costituiscono un pericolo per la salute pubblica, è evidente che il loro contenimento deve ritenersi solo un intervento emergenziale. L'obiettivo deve essere altro.

Sarà opportuno che l'Italia si muova decisa in questo inizio di secolo lungo la direttrice della ricerca che, come primo passo, approfondisca l'ipotesi concreta del trasporto energetico mediante fotodotti in alternativa agli attuali elettrodotti. Non ritengo che tale idea sia poi tanto avveniristica, signor Presidente, perché l'energia alternativa a quella elettronica ritengo dovrà essere quella fotonica, che per la sua natura non produce campi elettromagnetici. Sicché poter convertire queste energie consentirebbe come primo passo il trasferimento di energia con fluenza fotonica rispettando l'attuale distribuzione con fluenza elettronica nei centri abitati, nei servizi pubblici e nelle utenze private, in attesa di una auspicata avanzata dell'ingegneria fotonica. Ecco allora la necessità di proseguire la ricerca, già da altri intrapresa, su materiali ottici non lineari, nonché su studi e progetti di dispositivi di conversione energetica da fluenza fotonica a quella elettronica e viceversa, come si è detto innanzi.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(Segue MAGGI). Visto che l'inquinamento è materia di cogente attualità e che dall'Aja ci sono giunte drammatiche denunce sullo stato del mondo, mi sia consentita una ulteriore raccomandazione, indirizzata verso la ricerca dell'energia nucleare da fusione termica, quale quella stellare e quella cosmica, in sostituzione di quella attuale petrolifera, chiaramente dannosa per la salute dell'umanità e di ogni specie animale e vegetale, sconvolgente per l'equilibrio del sistema termodinamico del pianeta.

Avviandomi a concludere, devo dire che è in verità imbarazzante dover prendere atto di come il calendario dei lavori del Senato contempli la sola discussione generale del disegno di legge n. 4273, mentre è ancora da definire la data dell'esame dell'articolato e del voto conclusivo. Eppure la 13ª Commissione ha licenziato all'inizio dell'estate il provvedimento, sic-

ché è problematica questa prolungata anticamera. Lo stesso Presidente della Commissione, senatore Giovanelli, a metà novembre in un comunicato stampa definiva «una situazione imbarazzante» quella che si è determinata al Senato con la mancata approvazione della legge quadro sull'elettrosmog, aggiungendo che «il fatto che la legge non sia ancora all'ordine del giorno è inquietante. Vorrei escludere» – aggiunge il presidente Giovanelli – «una volontà politica in questa direzione, ma è difficile farlo».

Ritengo a questo punto che si sia legittimati a chiedere al senatore Giovanelli a quale tipo di inquietudine facesse riferimento e contro quale volontà politica puntasse l'indice accusatore. Vorremmo sapere di più perché il senatore Giovanelli, presidente della 13ª Commissione del Senato, ha denunciato all'opinione pubblica un'inquietante volontà politica che frena l'*iter* di questa legge.

Il senatore Giovanelli lancia chiari segnali a 360 gradi, allorché dichiara: «O va all'ordine del giorno entro Natale oppure se ne parla a gennaio. E a quel punto la legge è fortemente a rischio». A dire il vero, prima dell'approvazione della finanziaria presumiamo che questa legge non sarà varata, legge della quale ci è consentita la sola discussione generale, – anzi mi pare che ci si sia ridotti ad un paio di interventi sol perché si incardini il provvedimento – legge che è stata richiesta con rulli di tamburo dal segretario dei Democratici di Sinistra, onorevole Veltroni, al Presidente del Senato, ma che operativamente è appena qualcosa più di niente. Purtroppo, dovrà servire ad acquietare l'opinione pubblica.

Orbene, se le cose stanno in questa maniera si affaccia la scorciatoia minacciata dal senatore Giovanelli: bisogna che il Governo emani il decreto in cui sono fissati i limiti.

Signora Presidente, solleviamo un dubbio anche noi di Alleanza nazionale in merito all'inquietante volontà politica protesa a frenare l'*iter* di questa legge: che non sia lo scontro in atto tra il ministro dell'industria, onorevole Letta, e l'amministratore delegato dell'ENEL, dottor Tatò, causa di questi ritardi. Tra queste due ampie autorità si sono aperti più fronti, sui quali si stanno scambiando colpi durissimi. Il primo fronte è riferito ai tempi entro cui devono avvenire le cessioni delle centrali ENEL, il cui valore si aggira attorno ai 12.000 miliardi, ai privati, se questo debba avvenire prima delle elezioni, come vorrebbe il ministro Letta, oppure entro il 2002, secondo il «decreto Bersani», richiamato dal dottor Tatò.

Il secondo fronte è quello relativo alle cessioni delle reti elettriche cittadine alle aziende elettriche municipalizzate, che non ha trovato soluzione entro settembre, secondo il citato «decreto Bersani», per cui tutto slitta a marzo, parrebbe con malcelata soddisfazione del dottor Tatò.

Il terzo fronte si chiama CIP6, ed è il piano di incentivazioni per la creazione di nuove centrali. L'operazione, nelle sue macchinose articolazioni, è fortemente voluta dal ministro Letta, mentre è osteggiata dall'amministratore delegato dell'ENEL, che la ritiene antieconomica.

Se questo è lo scenario, le inquietudini del senatore Giovanelli sono comprensibili. Se siamo fuori strada, è lo stesso senatore Giovanelli che deve sgombrare il campo dai sospetti e dalle nebbie.

Alleanza nazionale chiede che questo disegno di legge trovi la sua corsia preferenziale per una tempestiva e razionale conclusione, stabilito che dovrà tornare all'esame della Camera per una terza lettura, per cui non c'è più tempo da perdere.

Concludendo, signor Presidente, dichiaro che Alleanza nazionale auspica che questo disegno di legge si incanali nell'alveo della trasparenza e della chiarezza politica e che sia l'Aula del Senato il luogo deputato alle esternazioni e ai chiarimenti. Ciò sarà sicuramente salutare per tutti. Sappiamo benissimo che lungo questo percorso si confrontano due distinte e, a volte, contrastanti identità: la scienza che guarda al precipuo obiettivo della difesa della salute pubblica, la scienza che guarda anche agli enormi interessi economici in gioco. Noi riteniamo che la soluzione sarà tanto più vicina quanto più saremo consapevoli della giustezza sociale del problema.

Concludendo, signora Presidente, siccome mi giunge voce che immediatamente dopo la finanziaria è presumibile che venga all'esame dell'Aula il disegno di legge relativo alla riforma elettorale, che a noi risulta essere tuttora bloccato in Commissione, per quanto attiene ad Alleanza Nazionale siamo qui per discutere il disegno di legge in questo periodo senza interruzione. Quindi, se la volontà politica del Governo è di chiudere la parentesi «inquinamento elettromagnetico», lunedì 20 potremmo tranquillamente continuare la discussione del disegno di legge che, per quel che ci riguarda, potrebbe essere licenziato dal Senato prima di Natale.

Chiedo sinceramente scusa per aver abusato del vostro tempo. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come convenuto in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta, che verrà stabilita in una prossima Conferenza dei Capigruppo.

Rinvio della discussione di mozioni sulle biotecnologie

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di mozioni sulle biotecnologie.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signora Presidente, sono culturalmente e politicamente appassionato del problema delle biotecnologie e anche nell'esercizio della

mia funzione di Presidente della Commissione industria ho l'obbligo istituzionale e politico di affrontare il problema.

Ritengo pertanto di dover formulare, e spero che vi sia il consenso dei colleghi, una proposta di rinvio della discussione, motivata dalla visione di un'Aula pressoché deserta, non degna, credo, quanto a dimensione quantitativa, della rilevanza e dell'importanza di una simile discussione. Questo dibattito, fra l'altro, mi pare palesemente soffocato dalla sessione di bilancio in corso, che occupa in maniera stringente e totalizzante la maggior parte di noi e non lascia libero nemmeno il pensiero per potersi concentrare su un argomento così importante, e che suscita molte preoccupazioni nella stessa opinione pubblica, quale è quello delle biotecnologie e della loro brevettabilità.

Per questi motivi, avendo sentito anche diversi colleghi della Commissione industria, mi permetto di proporre il rinvio della discussione delle mozioni a tempi non biblici, ma in un periodo in cui potremo essere più concentrati e numerosi, così come merita questo problema.

WILDE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WILDE. Signora Presidente, mi meraviglio, data l'importanza di queste mozioni, dell'esiguo numero di senatori presenti in Aula. In particolare, rilevo l'assenza dei Verdi, che sono stati i primi a presentare il 9 novembre 2000 una mozione importantissima. Non vedo scuse, visto che siamo rimasti in quattro gatti.

Associandomi alla proposta del senatore Caponi, lo vorrei invitare, in qualità di Presidente della 10ª Commissione, a far continuare il dibattito che abbiamo sospeso anche in quella sede, per avere chiarimenti ulteriori sulla materia visto che c'è molta confusione. I presidenti delle varie associazioni ed enti non sanno come comportarsi, non sanno cosa decidere, e discutono nei tavoli allargati proprio perché la materia è complessa: ogni giorno ci sono delle novità. Vogliamo pertanto dei chiarimenti solleciti, perché anche le imprese chiedono di poter operare.

Concordo quindi con la proposta di rinvio della discussione avanzata dal senatore Caponi, discussione che mi auspico venga fatta non a gennaio ma nel più breve tempo possibile.

MICELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELE. Signora Presidente, le argomentazioni addotte dal senatore Caponi hanno un fondamento e mi rendo anche conto che la scarsa partecipazione dei colleghi alla seduta di questa sera dipende, in parte, dalla concomitante riunione della Commissione bilancio, che impegna molti colleghi.

Ciò nonostante, propongo di completare questa sera l'illustrazione delle mozioni e degli ordini del giorno e di rinviare la discussione generale e il voto ad una successiva seduta di Assemblea da tenersi dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria.

A mio giudizio, tale proposta consentirebbe di rispondere alle esigenze poste dal collega Caponi e, allo stesso tempo, di utilizzare il tempo che abbiamo ancora a nostra disposizione prima dell'orario previsto per la chiusura della seduta.

BETTAMIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signora Presidente, mi muovo nella direzione indicata dal presidente Caponi e condivisa dal collega Wilde. Non essendo alcuni Gruppi fisicamente in grado di esprimersi – come appare ovvio ed evidente –, la proposta testè avanzata non può che vedermi contrario dal momento che non vi è nulla di meno costruttivo delle discussioni a singhiozzo. Se si inizia un argomento, tra l'altro dell'importanza di quello ora alla nostra attenzione, è opportuno concluderne la relativa discussione e addivenire ad una votazione affinché ognuno possa assumersi le proprie responsabilità.

Se ciò non è possibile – come a me sembra di intuire –, sono dell'avviso di accogliere la proposta del presidente Caponi, rinviando la discussione delle mozioni in esame a una ulteriore occasione, magari ravvicinata nel tempo.

CORTIANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA. Signora Presidente, la proposta del collega Caponi di rinviare l'esame delle mozioni mi sembra molto ragionevole, dal momento che sarebbe opportuno che tutti i Gruppi si incontrassero per fare tesoro di quanto il Senato e le sue Commissioni hanno approvato in questi ultimi anni in materia, tenendo anche conto delle conclusioni cui è recentemente giunta in proposito la Commissione agricoltura, dopo aver audito non solo i cinque Ministeri interessati ma anche scienziati, imprenditori, agricoltori e rappresentanti di vario tipo.

Si rischia invece di ripartire daccapo su confronti che sembrano massimi sistemi ideologici mentre la realtà, anche istituzionale, va avanti a livello europeo, tant'è vero che il Parlamento europeo e la stessa Unione europea hanno modificato gli indirizzi assunti a partire dall'incontro del *World Trade Organization* (WTO) tenutosi a Seattle, con il mandato che è stato dato alla delegazione trattante a nome dell'Europa.

Aderiamo, quindi, alla richiesta del presidente Caponi a condizione che ci si incontri; infatti non si sta svolgendo un dibattito generico e

noi rappresentiamo una delle Nazioni che ha dato il via al nuovo indirizzo che oggi l'Europa sta seguendo in materia: prescindere da questo sarebbe veramente grave.

MONTICONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICONE. Signora Presidente, sono d'accordo con la proposta del presidente Caponi. Avendo svolto a marzo di quest'anno un ennesimo dibattito, anche in Aula, sui temi in discussione, credo valga la pena di affrontarli una volta per tutte con maggiore partecipazione. Quindi, convengo con il collega Caponi.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signora Presidente, anch'io aderisco alla proposta avanzata dal senatore Caponi, che mi sembra sia rafforzata dalla motivazioni addotte dal collega Cortiana.

PRESIDENTE. Senatore Micele, insiste sulla sua proposta?

MICELE. Signora Presidente, viste le posizioni espresse dai colleghi, non insisto sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Poiché la proposta del senatore Caponi risulta largamente condivisa, rinvio la discussione delle mozioni sulle biotecnologie ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità Parlamentari ha concluso l'esame di due questioni concernenti la Costituzione del Senato in giudizio innanzi alla Corte costituzionale per resistere nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato promossi da organi giurisdizionali, in relazione a delibere adottate dall'Assemblea nei riguardi, rispettivamente, del senatore Giorgianni e del senatore Centaro.

Le conclusioni della Giunta saranno sottoposte all'Assemblea nel corso della giornata del prossimo lunedì 11 dicembre.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

THALER AUSSERHOFER, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di lunedì 11 dicembre 2000**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi lunedì 11 dicembre, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 11, la seconda alle ore 16,30 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (4886) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

2. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

La seduta è tolta (ore 18,45).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 (4835-B)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato con la soppressione del comma 5-bis, introdotto dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto-legge (V. em. 1.1)

1. Il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2000, N. 279

All'articolo 1:

al comma 1, le parole da: «sino al compimento» fino a: «vigore:» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora non siano in vigore misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sino all'approva-

zione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area:»;

al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per i corsi d'acqua la cui larghezza, fissata dai paramenti interni degli argini o dalle ripe naturali, risulti inferiore a 150 metri, le aree sono quelle comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza»;

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nelle aree con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma e identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale o dalle regioni per i restanti bacini idrografici, e che non siano già ricomprese in bacini per i quali siano approvati piani stralcio di tutela di fasce fluviali o di riassetto idrogeologico o di sicurezza idraulica, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate, sentite le regioni e le province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono integrate con i comuni interessati dagli eventi dell'ottobre e del novembre 2000, non appena saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dal Dipartimento della protezione civile.»;

il comma 3 è soppresso;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle aree di cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, per le nuove aree individuate ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di aggiornamento delle tabelle, di cui al comma 2. Ai piani di emergenza di cui al presente comma è data adeguata informazione e pubblicità alla popolazione residente.»;

al comma 5, le parole: «Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998», *sono sostituite dalle seguenti:* «Per l'attuazione degli in-

terventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le opere di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento»;

al comma 7, dopo le parole: «il Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche,», *sono inserite le seguenti:* «in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonché con il comitato tecnico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1999,»; *dopo la parola:* «predispone», *sono inserite le seguenti:* «, sentite le regioni e le province autonome,»; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «A decorrere dall'anno 2003, agli oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del programma di cui al presente comma si provvede a carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento del Servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio*). – 1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le modalità di cui all'articolo 20 della medesima legge, e successive modificazioni.

2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'autorità di bacino.

4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e

comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarietà della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano.

5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici».

Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 2. - (*Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio*) – 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonchè nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, imminente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione più urgenti.

2. Le attività di cui al comma 1 ricomprendono quelle già svolte negli ultimi tre anni in base ad ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sono effettuate ponendo particolare attenzione su:

a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;

b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili dal servizio dighe;

c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;

d) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti diversi;

e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;

f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;

g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;

h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

3. I soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, entro la data di cui al comma 1, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di carattere manu-

tentorio finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

4. Alle attività di cui ai commi 1 e 2 provvedono le regioni, d'intesa con le province, con la collaborazione degli uffici dei Provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per l'emergenza rifiuti. Il coordinamento delle attività è svolto dall'Autorità di bacino competente, che assicura anche il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati, provvede a definire i compiti e i settori di intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivisione delle risorse di cui al comma 8.

5. Sulla base della documentazione acquisita le Autorità di bacino verificano, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, che i piani stralcio adottati o approvati contengano le misure idonee per prevenire e contrastare le situazioni di rischio di cui al comma 2 e provvedono, se necessario, a realizzare le opportune correzioni e integrazioni, informando di tale decisione il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

6. Sulla base della documentazione di cui al comma 5 e delle conoscenze comunque disponibili, le Autorità di bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 1, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza, predispongono e trasmettono al sindaco interessato un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale.

7. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate nelle zone interessate, nei limiti delle dotazioni di bilancio, ogni qual volta si verifichino eventi alluvionali e dissesti idrogeologici per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa vigente, al fine di predisporre un piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la sistemazione e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti.

8. Nelle situazioni di carenza accertata di personale tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi all'unità previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, che provvede al riparto fra le regioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. - (*Realizzazione della cartografia geologica*). – 1. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e, dalla data di effettiva operatività delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sono autorizzati a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma già stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla nomina di un commissario *ad acta*. Al fine di assicurare, tra il Servizio geologico nazionale e, dalla data di cui al primo periodo, l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici da un lato, e le corrispondenti strutture tecniche delle regioni e delle province autonome dall'altro, il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di rispettiva competenza, è istituito un comitato composto dai responsabili delle predette strutture, alla cui organizzazione si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3-ter. - (*Compatibilità della ricostruzione*). – 1. Nelle zone danneggiate da calamità idrogeologiche, la ricostruzione di unità immobiliari, impianti ed infrastrutture può essere consentita solo al di fuori delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 1 e comunque previo accertamento della compatibilità nei confronti degli strumenti della pianificazione di bacino adottati ed in via di adozione.

2. La verifica di compatibilità è effettuata dalle regioni e dalla Autorità di bacino, ciascuna per le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dei soggetti interessati».

All'articolo 4:

al comma 2, primo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Nei limiti delle risorse di cui al comma 10», *le parole:* «pari alla spesa» *sono sostituite dalle seguenti:* «proporzionale alla spesa» *e dopo le parole:* «nello stesso comune» *sono inserite le seguenti:* «o in un comune limitrofo»; *dopo il primo periodo è inserito il seguente:* «Per ogni altra unità

immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile è assegnato un contributo fino al 75 per cento della spesa.»;

al comma 3 sono soppresse le parole: «, con priorità» e dopo la parola: «principali» sono inserite le seguenti: «e fino al 50 per cento dei danni subiti per le altre unità immobiliari ad uso abitativo»;

al comma 4, le parole dall'inizio del comma fino a: «che hanno subito» sono sostituite dalle seguenti: «Alle imprese industriali, artigiane, agroindustriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, alle agenzie di viaggi, ai pubblici esercizi, agli studi professionali, alle società sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che hanno subito»;

al comma 5, le parole: «al 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1,5 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di agevolare l'accesso al credito la regione può erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale.»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese fino a 20 dipendenti è concesso, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5, un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni per ciascuna impresa. I contributi di cui al comma 4 ed al primo periodo del presente comma non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste.»;

al comma 6, primo periodo, sono soppresse le parole: «residenti nei comuni di cui al comma 1»;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Per la concessione dei benefici di cui ai commi da 1 a 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, emana disposizioni per assicurare l'omogeneità degli interventi.»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui al comma 1 e che devono essere temporaneamente liberati per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguente agli avvenimenti di cui al comma 1, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso con-

duttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore medesimo. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla stessa data; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.»;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis e 6 si provvede a carico delle disponibilità di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000. Il fondo assegnato ai prefetti dall'articolo 1 della citata ordinanza è a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze.»;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione, di recupero o di indennizzo degli immobili distrutti o danneggiati sono esenti dall'imposta di bollo».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - (*Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000*). – 1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza si sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'articolo 4.

2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000.

3. Alle attività produttive, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il 30 per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto fino al 75 per cento dei minori introiti. Al fine di assicurare omogeneità per la concessione

dei benefici di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva.

4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4.

5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attività professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilità residue del medesimo decreto.

6. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000.

Art. 4-ter. - (*Studio preliminare agli interventi sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso*). – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con le Ferrovie dello Stato SpA, predisporre uno studio preliminare di comparazione tra i costi e i tempi necessari al ripristino del collegamento ferroviario Aosta-Chivasso, nel tracciato in essere alla data delle calamità idrogeologiche dell'ottobre 2000, e quelli conseguenti all'ammodernamento della linea con rettificazione di tracciato, elettrificazione e raddoppio della medesima».

All'articolo 5:

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con oneri nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile di protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nelle zone colpite dalle calamità naturali di cui al comma 1, le disposizioni previste dall'articolo 48-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, divengono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. – (Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000; sospensione o proroga di termini fiscali, previdenziali, giudiziari e di controllo) – 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, dell'articolo 5, si applicano anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000 individuati con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.

2. Le domande dei soggetti di cui al comma 1 presentate ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 sono accolte sino alla concorrenza delle richieste di personale avanzate dagli organi di Stato, dalle regioni e dagli enti impegnati a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni alluvionali.

3. In conseguenza delle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento, il termine del 31 dicembre 2000, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. All'onere per gli interventi di cui al presente comma, si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quattro anni».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. - (Misure per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998). – 1. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, previo superamento di prove selettive, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, possono procedere alla trasformazione, immediata e diretta, del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato

per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, modificando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

Art. 6-ter. - (*Disposizioni per le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997*). - 1. Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalità, in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14, fin quando disponibili.

Art. 6-quater. - (*Disponibilità di dati ambientali e territoriali*). - 1. I dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attività relative all'assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del Ministero dell'ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli *standard* definiti nell'ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6-quinquies. - (*Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998*) - 1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: «anche le opere» sono inserite le seguenti: «per il recupero funzionale degli edifici, nonché quelle»;

b) all'articolo 3, comma 6, dopo le parole: «si sostituiscono ai proprietari» sono inserite le seguenti: «e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti»;

c) all'articolo 4, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato.»;

d) all'articolo 4 è aggiunto in fine il seguente comma:

«7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al comma 6 dell'articolo 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il predetto termine, la regione si sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario *ad acta*.»;

e) all'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni, che operano in qualità di funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti nella contabilità speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale«».

All'articolo 7:

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'Agenzia di protezione civile, all'avvio del proprio funzionamento provvede, nei limiti del 70 per cento dei posti che si renderanno disponibili nella pianta organica e con onere a carico del proprio bilancio, all'inquadramento del personale di cui al comma 1, previa selezione e nel rispetto della normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

1-ter. La proroga dei contratti a tempo determinato, di cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e ai sensi delle seguenti disposizioni delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile: articolo 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1998; articolo 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1998; articolo 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999; articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1999.

1-quater. Per favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, personale tecnico ed informatico,

con priorità per il personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilità sismica dei progetti dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilità di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000.

1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili già formati dal Dipartimento della protezione civile, la Regione siciliana è autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Interventi in materia di protezione civile)».

identico.

Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis. - *(Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del Nord-Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione).* – 1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale SpA ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilità giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale SpA di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 35 del 1995, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

3. Fino alla completa attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000, e comunque entro il 31 dicembre 2002, per le

attività connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-*quinqies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, la gestione del fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale SpA ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito centrale SpA, che svolge le funzioni di concessione in garanzia di cui al presente comma mediante un ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite.

4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-*quinqies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, nei limiti delle residue disponibilità, si applicano i benefici di cui all'articolo 3-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-*quinqies*, è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, ricomprenderà un periodo massimo di preammortamento di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione nei limiti delle residue disponibilità.

5. Nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, i finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinqies*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4-*quinqies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al medesimo articolo 4-*quinqies*, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte può concedere ai proprietari contribuiti al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino

alla concorrenza di 2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale perchè siano riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione è posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinqies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni.

Art. 7-ter. - (*Competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano*). - 1. L'attuazione del presente decreto avviene nel rispetto delle competenze previste dallo statuto della Regione Valle d'Aosta, dalle relative norme di attuazione e dall'articolo 16 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonchè nel rispetto di quanto stabilito in materia dagli statuti speciali delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle relative norme di attuazione».

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile)

1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto-legge n. 180 del 1998», si applicano, sino al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico pre-

sentì in ciascuna area e fatte salve le più restrittive misure di salvaguardia già in vigore:

a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato determinato da fenomeni di inondazione, nonché dei comuni o delle località indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto;

b) nelle aree ad alta probabilità di inondazione, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 ed identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorità di bacino nazionali e inter-regionali, o dalle regioni, per i restanti bacini idrografici.

2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Ai fini dell'approvazione o eventuale modificazione dei piani, delle perimetrazioni o delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge n. 180 del 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, può convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'apposita conferenza di servizi della quale è redatto verbale contenente le determinazioni ivi assunte. Del verbale è data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale delle regioni o delle province autonome.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre per le aree di cui al comma 1 piani di emergenza contenenti le misure di salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

5. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, e con le procedure ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente.

6. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze

di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, predispone un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma è attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

1.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Sopprimere il comma 5-bis.

ARTICOLI DA 2 A 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Attività straordinaria di polizia idraulica)

1. Gli uffici preposti ad esercitare le competenze derivanti dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, provvedono ad effettuare, nell'ambito degli

ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attività straordinaria di sorveglianza sui corsi d'acqua demaniali e sulle relative pertinenze a mezzo sistematici sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare pericolo, sia a carattere incombente che potenziale, per le persone e le cose.

2. Le rilevazioni sono effettuate ponendo particolare attenzione su:

- a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- b) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- c) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque;
- d) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- e) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
- f) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
- g) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

3. Di ciascun sopralluogo è redatto verbale che riporta le rilevazioni effettuate, unitamente a brevi note di commento in ordine alle situazioni di pericolo ed alle necessità di intervento urgente. I verbali sono raccolti dagli uffici di cui al comma 1, che redigono una relazione finale contenente le proposte di intervento mirate ad eliminare le situazioni di pericolo incombente e di pericolo potenziale non affrontabili con interventi non strutturali o di tipo manutentivo. La relazione finale è inviata al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. Per l'espletamento delle attività previste dal presente articolo sono chiamati a collaborare gli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali, gli uffici tecnici erariali, gli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, i consorzi di bonifica.

5. Nelle situazioni di carenza di personale tecnico, gli uffici di cui al comma 1 possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Articolo 3.

(Ulteriori forme di controllo sul territorio)

1. Ad integrazione delle attività di cui all'articolo 2, gli uffici regionali, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, le comunità montane e le associazioni di volontariato interessate, effettuano, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le ulteriori esigenze di intervento, a carattere puntuale e di tipo manutentivo, finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio, soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

2. I risultati delle rilevazioni disposte dal comma 1 sono inviati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, in modo da rappresentare complessivamente le esigenze di intervento diffuso sul territorio nel settore idrogeologico.

Articolo 4.

(Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione Calabria interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamità di cui al comma 1, di unità immobiliari ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamità, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

3. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari gravemente danneggiati dalle calamità di cui al comma 1, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, con

priorità per le abitazioni principali, al fine del recupero delle medesime unità immobiliari.

4. Alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, di servizi che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.

5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresì, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

6. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

8. Le provvidenze concesse, per le calamità di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo.

9. I prefetti territorialmente competenti, avvalendosi dei comuni interessati, provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo. Le province interessate provvedono, sulla base dello stesso accertamento definitivo dei danni, a concedere i benefici di cui al comma 5. Il Dipartimento della protezione civile emana disposizioni per assicurare l'omogeneità degli interventi.

10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 si provvede a carico delle disponibilità assegnate ai prefetti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000. Detta disponibilità è incrementata di lire 50.000 milioni che vengono trasferiti ai prefetti dalle province interessate a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze. Agli oneri di cui al comma 5 provvedono le province a valere sulle disponibilità di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza.

Articolo 5.

(Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali e previdenziali)

1. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare per gli anni 2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni al servizio civile, sono assegnati con priorità agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se già in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze.

2. I soggetti interessati al servizio militare che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi, ai rispettivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, operanti nei territori interessati dall'emergenza, che hanno già presentato o presentano domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.

4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati.

Articolo 6.

(Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni)

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a due anni».

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Articolo 7.

(Agenzia di protezione civile)

1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

1. Nelle regioni danneggiate dalle calamità idrogeologiche di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, chiunque voglia operare tagli di bosco, anche ceduo, in zone con vincolo idrogeologico ai sensi delle normative vigenti, deve inoltrare richiesta al sindaco del comune su cui insiste l'area sottoposta a taglio.

2. Il sindaco, dopo aver acquisito il parere della competente commissione del comune, dell'Autorità di bacino, del Corpo forestale dello Stato competente per territorio, della sovrintendenza competente in materia di beni ambientali, nonché della regione, rilascia nulla osta allo svolgimento dei tagli, indicando le prescrizioni di taglio.

Allegato B**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

Presidente del Consiglio dei Ministri

(Governo Amato-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, recante differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (4911)

(presentato in data **06/12/00**)

C.7403 (Approvato dalla Camera dei deputati);

Presidente del Consiglio dei Ministri

(Governo Amato-II)

Modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente il termine di sottoposizione di disegni di legge al Presidente della Repubblica (4914)

(presentato in data **06/12/00**)

Sen. MAGGI Ernesto, SPECCHIA Giuseppe, RECCIA Filippo, MONTELEONE Antonino, ZAMBRINO Arturo Mario

Disposizioni in favore degli agricoltori per iniziative rivolte alla salvaguardia ambientale (4912)

(presentato in data **06/12/00**)

Sen. SEMENZATO Stefano, PIERONI Maurizio

Tutela dell'uso personale e senza fine di lucro nella irproduzione di software, libri di testo e brani musicali. Modifiche alla legge 18 agosto 2000, n. 248, sul diritto d'autore (4913)

(presentato in data **06/12/00**)

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (4870)

previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia, 3º Aff. esteri

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede deliberante, alla 1ª Commissione permanente(Aff. cost.), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data **06/12/00**)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare su 15 schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto e agli enti locali di ciascuna regione (nn. 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 5 gennaio 2001.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente (n. 815).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 5 gennaio 2001. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Fabio Pistella a Presidente dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) (n. 163).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettere in data 29 novembre e 1º dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia dei decreti ministeriali nn. 91343 e 96855, rispettivamente, del 23 e del 28 novembre 2000, con i quali sono state apportate variazioni compensative tra capitoli di diverse unità previsionali di base inserite nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2000.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 3ª e alla 5ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia della ordinanza n. 98T, emessa in data 10 novembre 2000 dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11ª Commissione permanente.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 30 novembre 2000, ha inviato il documento: «Bilancio dello Stato 2001 (versante della spesa) – la lettura CNEL».

Detta documentazione sarà trasmessa alla 5ª Commissione permanente.

Interrogazioni

GUBERT. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica.* – Premesso:

che in data 24 ottobre 2000 è stata presentata alla Camera dei deputati un'interpellanza urgente (2-02673), relativa ai tre concorsi, per posti prevalentemente di funzionari e direttivi – i cui bandi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – serie Concorsi e Esami – n. 65 del 22 agosto 2000 – banditi dall'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, aventi la caratteristica di essere riservati unicamente al personale interno già inquadrato nei ruoli del suddetto Ufficio;

che in data 26 ottobre 2000 la suddetta interpellanza ha ricevuto risposta dal Governo, per il tramite del sottosegretario alla Presidenza

del Consiglio dei ministri, onorevole Raffaele Cananzi che ha genericamente affermato che «il Governo non poteri di ingerenza o di vigilanza e controllo, nei riguardi delle autorità indipendenti e pertanto non dispone di strumenti per incidere sulle scelte di carattere organizzativo ed operativo delle stesse;

che le autorità amministrative indipendenti, al pari di tutte le pubbliche amministrazioni, sono invece soggette alla Costituzione, alla legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e che è prevista l'impuugnabilità degli atti da queste posti in essere;

che nei confronti delle predette autorità trova sicuramente applicazione l'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base al quale sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei ministri anche «le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato», e che il Governo è dunque legittimato ad intervenire, attivando le relative procedure, nella vicenda dei tre concorsi interni riservati, banditi dall'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;

che l'intervento del Governo è doveroso, anche alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale ed amministrativa in materia di illegittimità dei concorsi riservati al solo personale interno che distorcono e ledono gravemente i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione;

che contrariamente a quanto affermato dal sottosegretario Cananzi nella richiamata risposta alla Camera dei deputati, l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali non ha mai provveduto a bandire alcun concorso pubblico, per varie qualifiche professionali, aperto anche agli esterni, ossia a cui potrebbero partecipare tutti coloro che sono in possesso dei necessari requisiti di professionalità;

che l'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, al contrario, ha invece previsto, con un proprio regolamento (il n. 2 adottato il 28 giugno 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 2000), la possibilità di un reclutamento di personale esterno, solo dopo l'avvenuta assunzione del personale attualmente in servizio con i tre citati concorsi;

che tra tale personale inquadrato ed attualmente in servizio, e, quindi, partecipante ai tre citati concorsi ad esso riservati sembra risultino esserci parenti stretti di alcuni dei componenti del predetto Ufficio, oltre a numerose persone legate da un rapporto di profonda «affiliazione» – non solo politica – ai quattro componenti dell'Ufficio del Garante;

che a presiedere la commissione d'esami di tali concorsi riservati risulta essere stato chiamato il presidente della II sezione del TAR Lazio, tribunale interessato al tempo stesso della decisione dei ricorsi preparati da alcuni esclusi dai tre concorsi, in quanto esterni all'Ufficio del Garante,

l'interrogante chiede di conoscere:

il numero di unità per ogni qualifica, del personale attualmente inquadrato nei ruoli dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati per-

sonali, come tale avente titolo a partecipare ai citati tre concorsi riservati, con evidenziata la corrispondente qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza-provenienza;

quanti siano – dalla comparazione tra le qualifiche del personale attualmente inquadrato e le qualifiche dei posti messi a concorso dell'Autorità – i possibili inquadramenti superiori (in posti prevalentemente di dirigente o direttivo) di personale avente qualifica inferiore nella propria amministrazione di appartenenza;

se corrisponda al vero che tra le unità del personale attualmente inquadrato presso l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali ed al quale sono riservati i tre concorsi vi siano parenti entro il IV grado dei quattro componenti dell'Ufficio del Garante e, in caso affermativo, per quante unità;

quante siano le unità di personale attualmente inquadrato presso l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, e al quale sono riservati i tre concorsi, che abbiano in precedenza avuto rapporti di collaborazione o di consulenza, direttamente o indirettamente, con i quattro componenti dell'Ufficio del Garante;

quali immediate ed urgenti iniziative il Governo intenda adottare, e quali interventi porre in essere, per sospendere, in attesa di compiere le verifiche richieste, tale anomala, illegittima e gravemente inopportuna procedura concorsuale bandita nell'imminenza della scadenza del mandato dei componenti l'Ufficio del Garante.

(3-04172)

BERTONI, PAGANO, SALVATO, CARCARINO, VILLONE, MICELE, MASULLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Banco di Napoli ha sempre svolto un ruolo fondamentale di riferimento e di sostegno a favore dell'economia meridionale, sia pure con alterne vicende, nel corso della sua storia plurisecolare;

che lo stesso Banco è ormai al 100 per cento di proprietà del San Paolo IMI, essendosi praticamente conclusa la recente offerta pubblica di acquisto anche con il conferimento della quota del 17 per cento circa del Tesoro;

che, stando a quanto riferisce la stampa, già si ipotizza una fusione per incorporazione del Banco nel San Paolo IMI, per cui in tempi brevi può verificarsi il rischio della completa sparizione dell'azienda meridionale, anche se ne potrà restare per alcuni anni il marchio;

che, stando sempre alle notizie di stampa e ai comunicati delle organizzazioni sindacali, l'intento della nuova gestione appare quello di realizzare rapidi e ingenti profitti, abbandonando ogni finalità di reale supporto all'economia del Mezzogiorno, ove il Banco opera con la quasi totalità dei suoi 730 sportelli;

che il disimpegno si avverte già nel campo degli impieghi, in quanto molte imprese medio-piccole manifestano la propria insofferenza verso una politica creditizia divenuta nel frattempo molto restrittiva;

che invece per la raccolta del risparmio sembra che si stia perseguendo l'obiettivo di sviluppare forme di risparmio gestito, col pericolo di creare le premesse di un mero travaso di ricchezza dal Sud al Nord;

che sul lato dei costi si parla di almeno 1.500 esuberi soltanto nel Banco, con conseguenze prevedibilmente molto gravi sul contesto socio economico meridionale, tenuto anche conto della possibile caduta delle commesse alle aziende fornitrici del Mezzogiorno;

che le nuove strategie aziendali sono state inaugurate col licenziamento in tronco dei più alti dirigenti storici del Banco che hanno superato tutte le prove e le verifiche degli ultimi travagliati anni, con la conseguenza che nessun meridionale resterà ai vertici della banca, dal momento che l'attuale presidente Pepe, anagraficamente napoletano, è però di formazione nordamericana e al Sud non ha mai operato, se non in questi ultimi anni;

che questi licenziamenti, deliberati con «procedura di urgenza», del tutto ingiustificata e fuori luogo, e resi noti agli interessati dalla stampa («Milano Finanza» del 9 novembre 2000), appaiono privi di fondamento e tali da colpire i meriti individuali e le singole professionalità, anche sotto il profilo di una marcata disparità di trattamento,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario intervenire per far sì che il piano industriale elaborato dal San Paolo IMI assicuri una forma di integrazione, tale da garantire l'autonomia giuridica ed operativa del Banco e così da conservare anche a Napoli e al Sud i centri decisionali a supporto dello sviluppo del Mezzogiorno;

se non si ritenga opportuno intervenire con i mezzi di vigilanza e di controllo a disposizione sui pesanti tagli occupazionali progettati nel Banco di Napoli e in particolare sul licenziamento dei dirigenti del Banco, anche per evitare che a tali licenziamenti seguano altre operazioni di più vasta portata, dirette a sostituire in gran parte il personale meridionale con gravi effetti sull'economia e sui livelli occupazionali del Mezzogiorno e in particolare della città di Napoli.

(3-04173)

DE ZULUETA, PARDINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il Governo ha iniziato l'attuazione e l'applicazione del progetto di sistema automatico di riconoscimento delle impronte digitali, detto AFIS (Automatic fingerprint identification system);

che perdura un problema di identificazione certa di imputati stranieri nelle procedure giudiziarie con il frequente ricorso all'utilizzo di *alias*;

che esiste un problema di identificazione certa di molte persone rintracciate in seguito ad un ingresso clandestino in Italia in particolare

di coloro che dichiarano di non essere in possesso di documenti di identità;

che proprio a causa delle ragioni spesso drammatiche della loro fuga dal proprio paese di origine, molti richiedenti asilo non sono in grado di fornire documenti validi di identità;

che secondo gli accordi di Dublino sottoscritti dall'Italia insieme agli altri paesi dell'Unione europea, ogni richiesta di asilo deve essere vagliata dal primo paese europeo in cui ha fatto il suo ingresso il richiedente, in base ad una identificazione certa,

si chiede di sapere a che punto sia l'applicazione del progetto di identificazione denominato AFIS e se le procure maggiormente investite di processi a carico di imputati stranieri, i tribunali minorili, nonché l'amministrazione carceraria abbiano il pieno accesso al suddetto sistema di identificazione.

(3-04174)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GUERZONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che a seguito di un'impegnativa operazione di polizia, il questore di Modena decretava l'espulsione di venti nordafricani senza permesso di soggiorno e notoriamente dediti allo spaccio di droga e ne prescriveva l'inserimento, per adempimenti burocratici ed in attesa del rimpatrio, nel Centro di permanenza temporanea di Agrigento;

che il giudice per le indagini preliminari di Agrigento disponeva la messa in libertà dei detti venti clandestini adducendo che quello di Agrigento non era il Centro più vicino alle loro dimore nonostante che i clandestini non abbiano notoriamente dimora e anche dopo che il Ministero dell'interno ha documentato che, al momento, posti disponibili in altri Centri non ne esistevano;

la decisione del giudice per le indagini preliminari ha suscitato allarmanti e vivaci proteste del sindaco di Modena, dei sindacati e dell'intera comunità modenese, oltre a quelle degli stessi sindacati di polizia a nome dei tanti operatori di pubblica sicurezza che per il successo della citata operazione – fortemente richiesta dai cittadini dei quartieri teatro dello spaccio – si erano sottoposti ad ingenti sacrifici per lunghi giorni;

considerato che la decisione del giudice per le indagini preliminari è apparsa all'opinione pubblica del tutto in contrasto con le necessità imposte dalla lotta alla criminalità e foriera di quei sentimenti di sfiducia nella giustizia, nelle istituzioni e nelle leggi, sui quali fanno leva per fare proseliti, forze politiche e ambienti culturali che invocavano autoritarismo e razzismo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ravvisi la necessità di attivare un'indagine ispettiva nei confronti del giudice per le indagini

preliminari di Agrigento anche nell'eventualità di provvedimenti disciplinari.

(4-21502)

VERALDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il giorno 14 novembre 2000 gli studenti di Colleferro hanno manifestato pacificamente contro la localizzazione di due impianti di termovalorizzazione perché troppo a ridosso di un quartiere cittadino;

che il sindaco di Colleferro – che riveste anche la funzione di presidente della provincia di Roma – ha denunciato l'accaduto in una nota inviata al provveditore agli studi di Roma e, per conoscenza, al preside del locale IPSIA per il presunto maggior coinvolgimento di quell'istituto nella protesta studentesca;

che, in detta nota, viene formulata una grave censura per alcuni docenti che, a detta del sindaco, avrebbero ispirato ed organizzato la manifestazione e sostanzialmente strumentalizzato gli studenti;

che, oltre a tale censura, viene mossa una precisa contestazione riguardo all'inadeguatezza di tali insegnanti nel fornire «un'obiettivo e preventiva formazione culturale di base sulla materia di che trattasi»;

che tale iniziativa si risolve in un'inaccettabile intimidazione per tutti i docenti che operano a Colleferro, in contrasto con i principi che tutelano la libertà di pensiero e quella di manifestarlo;

che, quindi occorre respingere un palese tentativo di ridurre in soggezione il corpo insegnante all'autorità politica locale,

si chiede di conoscere le valutazioni del Governo in ordine a tale episodio per richiamare l'autore dell'incredibile missiva a comportamenti più aderenti al dettato costituzionale in materia di libertà civili e di autonomia dell'insegnamento.

(4-21503)

MACONI, BESOSTRI, SQUARCIALUPI, PIZZINATO, DUVA, BERNASCONI, MONTAGNA, PIATTI. – *Al Ministro per la funzione pubblica.* – Premesso che il consiglio regionale della Lombardia ha approvato una risoluzione che sollecita la regionalizzazione del Corpo forestale dello Stato;

visti:

l'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

l'articolo 70, comma 1, lettera c), del decreto 31 marzo 1998, n. 112, «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

vista la necessità di dare urgentemente corso alle norme previste dalla legge n. 59 del 1997 e dai decreti legislativi n. 143 del 1997 e

n. 112 del 1998, che definiscono modalità e attribuzioni di competenza per il trasferimento dallo Stato alle regioni di funzioni esercitate dal Corpo forestale dello Stato, nonché delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative atte alla costituzione del Corpo forestale regionale;

visto che lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il trasferimento del personale e dei beni del Corpo forestale dello Stato, all'esame dei competenti organi parlamentari e di governo, registra un rilevante ritardo rispetto ai tempi previsti di approvazione,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda assumere al fine di pervenire ad una sollecita approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modo da rendere possibile, con il trasferimento di competenze e di risorse, la definizione della normativa regionale necessaria alla costituzione del Corpo forestale regionale.

(4-21504)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri della difesa, dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali.* – Per conoscere:

in relazione alla costruzione di un muro di cinta attorno al poligono di Capo Teulada, perché tale opera sia stata intrapresa indipendentemente dal parere del comitato misto paritetico regionale sulle servitù militari;

in relazione a ciò, se non si ritenga che siano state violate le leggi n. 898 del 1976 e n. 104 del 1990, le quali prescrivono che la realizzazione di qualsiasi infrastruttura militare debba tener conto anche delle esigenze civili. Quanto sopra tenendo conto anche dell'effetto devastante sulle aree del poligono, del danno per gli allevatori che vengono così tenuti lontano dai pascoli e per i danni paesaggistici visto che il muro deturpa l'ambiente;

se l'installazione del muro attorno al poligono sia dovuta al fatto che nell'area del poligono possono essere gettate armi all'uranio impoverito.

(4-21505)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

in relazione al deposito AMI-NATO di Monte Uripinu, ubicato nello stesso sito del parco cittadino di Cagliari e adiacente a due arterie di grande traffico, deposito che può essere causa anche di gravi rischi (come ebbe a precisare il presidente della regione autonoma della Sardegna in una comunicazione in data 28 agosto 1998), quale sia l'esatta dislocazione dell'impianto;

se non si ritenga necessario disporre la sospensione dell'attività del deposito dislocandolo lontano dai centri abitati, anche perché dal 1995 (essendo decaduta la fascia di servitù indispensabile per la protezione dell'impianto e la sicurezza della cittadinanza) il deposito è operativo in violazione dei parametri di sicurezza;

perché non si sia proceduto in accordo col comitato misto paritetico regionale sulle servitù militari, che è l'organo istituzionalmente preposto all'armonizzazione tra piani di assetto territoriale e lo sviluppo economico-sociale della regione e del programma delle installazioni militari e delle consistenti limitazioni e perché non si sia tenuto conto delle proposte del comitato.

(4-21506)

DI PIETRO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

con sentenza n. 692 dell'11 settembre 2000 il TAR della Lombardia – sezione distaccata di Brescia – ha accolto la richiesta di 28 ricorrenti dipendenti delle Poste Italiane spa applicati presso l'unità produttiva di Brescia CMP, di poter prendere visione delle proprie schede di valutazione compilate a seguito di una selezione del personale interno (progetto «Leadership») alle Poste Italiane spa, per individuare alcuni dipendenti da promuovere nella posizione di «quadro»;

la predetta sentenza del TAR ha, tra l'altro, dichiarato che gli atti prodotti dalle Poste Italiane spa devono rispettare il principio della trasparenza e comunque devono essere consultabili, confermando inoltre che, nella selezione del personale da promuovere a mansioni superiori, la dirigenza delle Poste non può utilizzare il criterio della mera discrezionalità;

nella selezione del personale del progetto «Leadership» le Poste Italiane spa si sono avvalse di una società esterna, la IPC spa, che la Camera di Commercio di Brescia con dichiarazione (protocollo n. 72210 del 16 ottobre 2000) ha definito sconosciuta a livello nazionale;

in particolare la suindicata sentenza del TAR della Lombardia non è stata ancora eseguita, per cui i ricorrenti sono stati costretti a chiedere la costituzione in mora delle Poste, per la esecuzione della sentenza, ai sensi della legge n. 205 del 2000,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda predisporre al fine di ripristinare la legalità in ordine alla questione in argomento, tenuto conto che nella fattispecie in parola sono stati violati i principi di trasparenza e di buona amministrazione da parte delle Poste spa e considerato che nella selezione del personale idoneo alla promozione di «quadro» è stato violato anche l'articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro, con particolare riguardo alla mancanza di trasparenza ed obiettività nella selezione del personale da promuovere.

(4-21507)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

i dati trasmessi a Bruxelles per lo sfondamento della quota latte per la campagna 1999-2000 si fermano ad una multa di 130 miliardi di lire, ma le notifiche trasmesse ai singoli allevatori italiani superano di gran lunga tale stima;

secondo il quadro riassuntivo elaborato dall'azienda di Stato la produzione in esubero sarebbe pari a 12,3 milioni di quintali e ha interes-

sato 25.715 aziende, determinando una nuova multa che verrà pagata da circa 8.113 aziende del settore;

gli allevatori non possono pagare in proprio il costo delle inadempienze dell'amministrazione relative ad un recente passato, essendo attualmente obbligati a pagare prelievi supplementari in base a determinazione retroattive e presunte di produzione e quote latte;

in particolare è necessario che la politica approvata con Agenda 2000, nel settore lattiero-caseario, venga ridiscussa a livello comunitario per affrontare la delicata questione dell'abolizione anticipata del regime delle quote latte nonché la revisione della quota nazionale assegnata allo Stato italiano; è necessario inoltre che venga concesso che dal conteggio della produzione del nostro paese sia estrapolata la quantità di latte utilizzata per la produzione di prodotti DOP,

si chiede di conoscere quale parere intenda esprimere in ordine alla questione in argomento, tenuto conto che gli allevatori italiani hanno bisogno di certezze in tale delicata materia e considerato che l'attuale situazione provoca gravi disagi anche economici ai tanti allevatori e alle loro famiglie, obbligati a pagare sanzioni pecuniarie e con il pericolo concreto di dover chiudere l'attività della propria azienda, in mancanza di un deciso intervento governativo.

(4-21508)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il 23 novembre 1980 la comunità di Balvano (Potenza), piccolo paese dell'entroterra lucano, fu colpito unitamente ad altre zone del Meridione da un violento terremoto che fece numerosissime vittime tra la popolazione;

con i fondi *post* terremoto della legge n. 219 del 1991 è stata finanziata l'area industriale di Baragiano che attualmente ha solo 30 aziende funzionanti delle 115 previste, 2.200 unità lavorative impegnate a fronte delle 6.000 promesse. Inoltre, delle aziende tuttora in attività più della metà versa in condizioni d'estrema precarietà e rischia la chiusura;

in quel periodo, com'è noto, numerosi imprenditori privi di ogni scrupolo ebbero finanziati progetti per la reindustrializzazione dell'area interessata dal terremoto che, oltre a non essere in linea con la vocazione del territorio, erano stati redatti al solo scopo di incassare gran parte delle risorse assegnate;

in particolare l'attuazione della legge n. 488 del 1992, nata anch'essa per favorire lo sviluppo industriale nel Mezzogiorno d'Italia attraverso finanziamenti pubblici, sta creando grave preoccupazione, sulla scorta delle esperienze passate, anche presso alcuni amministratori locali della provincia di Potenza;

una serie di articoli pubblicati dalla «Gazzetta del Mezzogiorno» nel novembre 2000, infatti, hanno segnalato un sospetto che tra le tante domande presentate al fine di ottenere i finanziamenti pubblici vi siano 28 casi che evidenziano strane anomalie ed analogie, ad esempio, aziende

costituite alla stessa data ed aventi lo stesso amministratore unico, la stessa sede sociale ed il medesimo investimento proposto,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per fornire una soluzione alla questione in argomento, tenuto conto che sulla scorta delle esperienze passate del *post* terremoto sarà necessario vigilare attentamente sui criteri seguiti per l'assegnazione dei finanziamenti pubblici e considerato che gli organi preposti al controllo previsti dalla legge n. 488 del 1992, operanti presso il Ministero dell'industria, dovranno verificare la bontà e l'affidabilità dei progetti presentati nonché la massima trasparenza delle stesse aziende promotrici.

(4-21509)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il decreto legislativo n. 504 del 1997 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2000, i mesi di attesa per l'avvio al servizio civile, sostitutivo del servizio militare per i giovani abili al servizio di leva, sono nove e non più diciotto (articolo 1, comma 5);

la riduzione, a nove mesi, del termine per l'avvio al servizio civile sostitutivo di quello militare consente, tra l'altro, di essere congedati, così come accade per i giovani che partono per il servizio obbligatorio di leva;

in particolare l'UNCS, ente preposto dalla Presidenza del Consiglio all'avvio al servizio civile sostitutivo a quello militare, senza tenere in alcun conto il predetto provvedimento legislativo, continua a chiamare a prestare servizio, fuori dai termini previsti dalla normativa vigente, i giovani abili alla leva,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare per ripristinare la legalità in ordine alla questione in argomento, considerate le legittime, nonché, deluse aspettative di migliaia di giovani che per far valere i propri diritti violati sono costretti a rivolgersi alla magistratura, con notevole aggravio anche del contenzioso giudiziario.

(4-21510)

DI PIETRO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che:

l'emofilia è una malattia ereditaria caratterizzata dalla mancanza di un fattore della coagulazione nel sangue di cui soffre una persona su diecimila e si manifesta attraverso emorragie a livelli delle articolazioni, dei muscoli e degli organi vitali interni come il cervello;

l'emofiliaco necessita pertanto di continue ed assidue terapie cosiddette sostitutive dei fattori della coagulazione mancanti, da effettuare all'insorgenza di periodiche ed improvvise emorragie, sottoponendosi a periodiche trasfusioni di sangue;

negli anni Ottanta sono stati diagnosticati numerosi casi di infezione da HIV o HCV o di entrambe le infezioni, nella maggior parte dei casi. Degli 820 soggetti emofiliaci sieropositivi al virus HIV, sono morti oltre 400 ammalati per lo svilupparsi di una o più patologie correlate all'infezione,

si chiede di conoscere quale parere o decisione si intenda assumere in ordine alla vicenda in argomento, tenuto conto che il mancato controllo sulla produzione di emoderivati ha già contagiato circa 3.500 emofiliaci italiani e considerato che la salute pubblica è un diritto fondamentale del cittadino sancito costituzionalmente.

(4-21511)

GUERZONI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che una recente sentenza del Consiglio di Stato autorizza a produrre ed a immettere sul mercato aceto balsamico di Modena anche in territori diversi da quello di Modena e Reggio Emilia;

che ciò rischia di creare gravi danni alle aziende che negli anni scorsi hanno compiuto urgenti investimenti, all'occupazione e più in generale all'economia dei territori interessati, posto che nel 1999 il prodotto citato ha dato luogo ad un fatturato di 228 miliardi di lire, 177 dei quali da esportazioni,

si chiede di conoscere se non si ritenga necessario assumere nuove iniziative urgenti al fine dell'ottenimento in sede comunitaria del riconoscimento IGP.

(4-21512)

MANCONI. – *Ai Ministri dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nel corso di questa legislatura sono state rivolte ripetute interrogazioni ai Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione, concernenti la salvaguardia dell'arenile siliceo della Playa di Catania, minacciato da un progetto della locale Autorità portuale per l'ampliamento del porto;

che l'attuazione di tale progetto avrebbe un costo di 417 miliardi di lire;

considerato:

che sarebbe accertata l'assoluta inutilità di tale ampliamento, posto che l'ente gestore non avrebbe mai prodotto il volume di traffico marittimo previsto per poterlo effettuare; traffico che risulta, al contrario, al di sotto del minimo indicato dalla legge (così come rilevato dalla Corte dei conti nella sua relazione di controllo dell'ente del 28 dicembre 1999);

che esisterebbe una grave incompatibilità del presidente dell'Autorità portuale di Catania a ricoprire tale carica pubblica, essendo egli stesso spedizioniere doganale del porto da lui amministrato e socio di fatto in altre attività esplicate nel porto stesso;

che egli avrebbe pubblicamente sostenuto che il progetto di ampliamento del porto non debba essere sottoposto alla preventiva valutazione di impatto ambientale;

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che al Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'Autorità portuale avrebbe dichiarato di essere in possesso di proie-

zioni decennali di sviluppo a supporto del progettato ampliamento; proiezioni risultate, invece, inesistenti;

se risponda al vero che la stessa Autorità avrebbe sostenuto la conformità fra il piano regolatore portuale e il piano regolatore generale della città, così come prescritto dall'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, senza che in realtà questa conformità tra i due strumenti di pianificazione esista realmente;

se risulti al Ministro competente che l'ente in questione abbia richiesto al Ministero dei trasporti e della navigazione l'ampliamento della propria circoscrizione territoriale, senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della regione Sicilia e senza il prescritto decreto del Presidente della Repubblica;

se i Ministri in indirizzo intendano attivare i poteri loro conferiti per impedire che vengano attuati i gravissimi abusi sul territorio di Catania;

se gli stessi non intendano interessare l'autorità giudiziaria e la Corte dei conti affinché verifichino i danni arrecati dai fatti sopraesposti, e, nelle more di tali interventi, commissionino l'ente in questione.

(4-21513)

MACONI, PIZZINATO, DUVA, MONTAGNA, PIATTI, BERNASCONI, BESOSTRI, SQUARCIALUPI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che:

l'Enel Hydro spa (ex ISMES) è una società interamente posseduta dall'ENEL spa;

nel 1994 aveva realizzato un fatturato di 111.978.000.000 di lire contro i 34.750.000.000 di lire del 1999;

il numero dei lavoratori è passato da 561 nel 1994 a 280 nel 1999;

fino a qualche anno fa poteva vantare di essere centro di eccellenza per la sicurezza delle strutture, del territorio e dell'ambiente, fornitore di servizi di ingegneria stimato sia nel settore privato ma anche e soprattutto dal settore pubblico. L'esperienza, le competenze ed i laboratori dell'ISMES sono infatti riconosciuti a livello internazionale nel campo del dissesto idrogeologico, della sicurezza sismica, del monitoraggio ambientale e strutturale;

con l'inizio della liberalizzazione del mercato elettrico, il *management* dell'ENEL, nell'ambito della diversificazione delle attività del gruppo, decise di assegnare all'ISMES una nuova missione: la gestione integrata delle acque con particolare riferimento all'applicazione della «legge Galli», di conseguenza seguì un cambio di ragione sociale da ISMES spa a Enel Hydro spa; invece lo sviluppo dei servizi di ingegneria (attività storiche), fu subordinato all'esclusiva richiesta del mercato; questo in assenza di programmazione ha prodotto un forte ridimensionamento dei servizi stessi con conseguenti esuberi di personale;

la possibile acquisizione dell'Acquedotto pugliese da parte dell'ENEL e la crescente domanda del settore pubblico, domanda legata purtroppo anche ai recenti eventi luttuosi causati dal dissesto idrogeologico

del paese, hanno prodotto un ripensamento in positivo rispetto alle attività storiche di ISMES;

paradossalmente però, mentre da un lato si afferma di ridare investimenti e sviluppo a servizi di ingegneria finalizzati alla prevenzione e sicurezza del territorio e dell'ambiente, dall'altro il *management* di Enel Hydro spa continua a presentare richiesta di esuberi: dalle attuali 280 unità si richiede infatti un'ulteriore diminuzione a circa 180 unità, non solo, siamo in piena gestione di un accordo di mobilità con scadenza 31 gennaio 2001 e con richiesta di proroga da parte dell'azienda di altri due mesi;

il tutto è usato in modo strumentale da parte del *management* ENEL con l'affermazione che il Governo continua ad ignorare le competenze in campo ambientale disponibili presso Enel Hydro,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo per recuperare competenze in un settore strategicamente importante come quello della sicurezza del territorio, e far sì che risorse attualmente collocate in Enel Hydro non siano disperse, ma continuino ad operare o presso Enel Hydro stessa (che potrebbe diventare punto di riferimento su temi ambientali specifici) o al servizio diretto delle strutture pubbliche preposte (ANPA e/o ARPA).

(4-21514)

MILIO. – *Ai Ministri della giustizia e dei lavori pubblici.* – Premesso che:

con atto in data 19 febbraio 1993, n. 20216 di Rep. Segretario generale, non preceduto da gara, il comune di Mantova affidava ad uno studio associato di architetti di Roma l'incarico di predisporre gli elaborati necessari per la richiesta di finanziamento dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo di giustizia, finanziando un rimborso spese di 30.250.000 di lire;

lo studio Pellegrin, con note in data 13 aprile 1993 e 30 giugno 1993, nel PG 5151/93, comunicava al comune di aver già redatto il progetto architettonico e rispettivamente «l'80 per cento del progetto esecutivo» del Palazzo di giustizia in Fiera Catena, sostenendo, altresì, che «la cosa era eventualmente provabile con la presentazione immediata degli elaborati redatti» (prova, peraltro, ovviamente mai fornita);

con DGC n. 847, in data 18 novembre 1997, si procedeva alla «Conferma dell'incarico di progettazione della nuova sede del Palazzo di giustizia di Mantova allo Studio Pellegrin associati di Roma ed assunzione di anticipazione nell'ambito del fondo rotativo per la progettualità, istituito dalla Cassa depositi e prestiti». Il pedissequo contratto è stato stipulato, in data 6 febbraio 1998, n. 22550 di Rep. segretario comunale, per l'importo presuntivo di lire 5.939.102.452 + IVA + 2 per cento CNPAIA + compensi per collaudi, al netto della riduzione del 20 per cento, applicata a posteriori, unitamente alla eccessiva maggiorazione del 45 per cento per rimborso spese;

con DCC n. 122, in data 15 settembre 1998, DCC n. 169, in data 16 dicembre 1999, e DCC n. 38, in data 18 febbraio 2000, è stato approvato il Piano particolareggiato di Fiera Catena, previo parere regionale – ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1997 –, che si limita a prendere atto della localizzazione del Palazzo di giustizia nel comparto C2A, su area di 20.000 metri quadrati circa, compreso nel compendio ex Ceramica, di proprietà della Società Fiera Catena srl;

L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – servizio ispettivo –, cui i consiglieri sottoscritti si erano rivolti, con nota protocollo 18450/00/ISP, in data 31 agosto 2000, ha comunicato al sindaco del comune di Mantova e al professor Giuliano Longfils, già capogruppo consiliare presso lo stesso comune sino all’aprile 2000, che «il consiglio dell’Autorità, nella riunione del 27 giugno 2000, ha ritenuto di segnalare alla procura regionale della Corte dei conti l’ipotesi di danno erariale derivante dal comportamento dell’amministrazione comunale di Mantova»;

con DGC n. 222, in data 28 settembre 2000, è stato approvato, per la richiesta di finanziamento dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo di giustizia, il progetto generale definitivo di lire 103.865.038.836 ed il progetto esecutivo – I stralcio –, dell’importo di lire 27.000.000.000, di cui lire 8.000.000.000 per espropri, riferiti all’intero progetto generale, anziché al solo I stralcio esecutivo.

se, come dichiarato dallo Studio Pellegrin Associati nella citata lettera, in data 30 giugno 1993, lo Studio stesso aveva già redatto l’80 per cento del progetto esecutivo, è evidente che la scelta della localizzazione del Palazzo di giustizia era già stata decisa, di fatto, fuori dalla sede istituzionale, pur facendo figurare, nella variante al Piano regolatore generale, la riserva della individuazione alla strumentazione esecutiva e cioè al Piano particolareggiato, adottato con DCC n. 122, in data 15 settembre 1998, ed approvato con DCC n. 169 del 16 dicembre 1999 e DCC n. 38 del 18 febbraio 2000. Tutte queste delibere consiliari hanno, naturalmente, recepito quanto già deciso in precedenza. Nella convenzione non si fa mai alcun cenno alla progettazione di massima ed esecutiva (ora, preliminare, definitiva ed esecutiva) e, men che meno alla direzione lavori, ma esclusivamente a generiche attività e studi occorrenti per la richiesta di finanziamento e per ottenere i pareri preventivi, prevedendo, per tali attività, il riconoscimento di un rimborso spesa di lire 30.250.000, che si presume forfettario e che è stato finanziato, dando poi atto che, qualora l’amministrazione avesse ottenuto il finanziamento, sarebbero stati riconosciuti allo Studio sssociato, per l’espletamento dell’incarico, i compensi professionali riferiti alla vigente tariffa. Da tale generale formulazione della cosiddetta «clausola a rischio» per il progettista e tenuto conto che il Ministero della giustizia, per il finanziamento per l’edilizia giudiziaria, richiedeva in allora e richiede tuttora il progetto esecutivo, si vuole interpretare la convenzione come affidamento dell’incarico di progettazione completa, mentre, con la clausola a rischio, si è inteso aggirare, almeno in via provvisoria, l’obbligo di copertura finanziaria della spesa, sancito, a pena di nullità, dall’articolo 23 del decreto-legge n. 66 del 1989, conver-

tito in legge n. 144 del 1989 e dall'articolo 55 della legge n. 142 del 1990 (ora articolo 191 del testo unico leggi sugli enti locali). Pertanto, la radicale nullità della clausola, contraria a norme imperative per il comune, comporta il ridimensionamento dell'incarico a mero studio di fattibilità e non di progettazione esecutiva e, così dicasi, delle catastrofiche previsioni dell'avvocato Mazzone, secondo il quale il comune aveva l'obbligo di dare, comunque, corso alla progettazione esecutiva in Fiera Catena, per evitare richieste di risarcimento di danni dello Studio Pellegrin (argomentazione risibile). Tanto è vero che la stessa Cassa depositi e prestiti, con la già citata nota, ha richiesto che gli incarichi professionali fossero confermati dopo l'entrata in vigore della legge n. 549 del 1995 (per l'accesso al fondo rotativo per la progettualità). Ma la conferma, a sua volta, risulta in contrasto con il decreto legislativo n. 157 del 1995 e la direttiva CEE n. 92 del 1990, entrata in vigore il 1° luglio 1993; infine, l'estensione dell'incarico alla direzione lavori risulta in contrasto, giusta determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n.10, in data 7 marzo 2000, con il decreto legislativo n. 157 del 1995, che ha stabilito che tutti gli incarichi di servizi, fra cui la direzione lavori, di importi superiori ai 200.000 ecu, devono essere assegnati con procedura ad evidenza pubblica: la norma comunitaria (direttiva CEE n. 92 del 1990) è, per sua natura, prevalente sugli articoli 17, penultimo comma, e 27, comma 2, lettera b) della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche (legge n. 415 del 1998), che consentono di affidare la direzione lavori al progettista incaricato, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni;

in generale, l'interrogante osserva che, dopo il recupero, avvenuto negli anni Ottanta, del Palazzo Colloredo e del fabbricato in via Conciliazione, e dopo il recupero, negli anni Novanta, della ex scuola media «S. Bettinelli», attuali sedi del tribunale di Mantova (con spesa di altri 21 miliardi di lire circa), sarebbe stato e sarebbe tuttora sufficiente il recupero di un fabbricato limitrofo per l'ampliamento degli uffici giudiziari, ma l'istinto faraonico per nuove spese e l'alibi dell'assunzione della spesa – pur sempre pubblica –, a carico dello Stato, hanno impedito di dar corso alla soluzione più semplice e razionale;

anche limitando l'analisi al Piano particolareggiato di Fiera Catena, l'allocatione della sede del nuovo Palazzo di giustizia nei capannoni dell'ex Ceramica, vecchio rudere di archeologia industriale con coperture in eternit da demolire da tempo, si rivela molto infelice e svantaggiosa, esponendo l'amministrazione civica ad un onere di esproprio e di recupero di gran lunga superiore a quello di acquisto di aree inedificate, presenti, nello stesso Piano particolareggiato, in zona baricentrica;

la somma a disposizione per acquisizione dell'area, eccetera, di complessivi 8.000.000.000 di lire, corrispondente a un terzo circa del progetto esecutivo – I stralcio – di totali di lire 27.000.000.000, risulta spropositata perché, nella stima di massima, allega al progetto generale, i vetusti capannoni da demolire, per di più con copertura in cemento amianto, sinora non incapsulato e soggetto ad onerosa operazione di asporto e smaltimento, hanno ricevuto un'eccessiva (doppia) valutazione, anche per

quanto riguarda l'area di sedime dei capannoni (delle due l'una: o si valuta solo il fabbricato – soluzione più corretta – o si valuta solo l'area di sedime);

inoltre, il piano di esproprio deve essere limitato agli immobili necessari per il I stralcio e non può essere esteso agli immobili previsti per i successivi ipotetici stralci, anticipando alla ditta proprietaria l'indennità relativa ai successivi stralci ed esponendo, così, l'amministrazione comunale al pericolo di retrocessione degli immobili necessari per i successivi stralci medesimi o di un pesante risarcimento di danni nei confronti della società proprietaria, a causa della cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità per il probabile mancato inizio dei lavori dei successivi stralci entro il termine perentorio dei tre anni dall'approvazione del progetto, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 1 del 1978 e dell'articolo 50 della legge regionale n. 70 del 1983 e/o per il probabile protrarsi dell'occupazione d'urgenza dei predetti immobili oltre il termine perentorio dei cinque anni dal verbale di presa di possesso, previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge n. 865 del 1971;

per quanto riguarda il I stralcio esecutivo lo scrivente rileva che la soluzione non è funzionale e rispondente ai requisiti tecnici previsti dall'articolo 51 del regolamento edilizio e dal RI e risulta contraddittoria, perché rinvia a fase successiva l'installazione dell'impianto di riscaldamento, che potrebbe essere finanziata con l'utilizzo di modesta parte della cospicua somma (circa 4 o 5 miliardi di lire) che si intende destinare subito all'esproprio degli immobili necessari per i successivi lotti; tanto più, se si considera che, come risulta dal voto del CTA del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, n. 25, in data 19 ottobre 2000, pagina 3, ultimo capoverso, «nel corpo da ristrutturare, che conserverà l'attuale forma e consistenza, facente pure parte del I stralcio esecutivo, sono stati localizzati gli uffici del giudice di pace, degli ufficiali giudiziari, della polizia giudiziaria e gli archivi», per cui, senza riscaldamento, i locali degli uffici non sarebbero addirittura agibili in attesa ed in vista del finanziamento dei successivi lotti;

è sorprendente e sconcertante che, nel I stralcio esecutivo, sia invece prevista, per parcheggio ed archivi, la realizzazione del solo piano interrato del previsto nuovo corpo principale di fabbrica di ben cinque piani fuori terra, destinato agli uffici del tribunale civile e penale e della procura della Repubblica,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia non ritenga che le gravi irregolarità, emerse nella localizzazione dell'intervento e nell'affidamento dell'incarico di progettazione, debbano comportare la disapprovazione e il non accesso al finanziamento del progetto definitivo generale e del progetto esecutivo – I stralcio –, con invito all'amministrazione comunale di Mantova a reperire altre soluzioni (che, nell'attuale realtà cittadina, concretamente esistono) meno costose per lo Stato e per il comune stesso, nel rispetto delle procedure di legge;

se il Ministro della giustizia, unitamente al Ministro dei lavori pubblici, non ritenga, al contrario, più utilmente percorribile la strada del decentramento della vetusta Casa circondariale di Mantova, che si presenta in condizioni di insufficiente capienza e conseguente antigienicità e che, situata in pieno centro storico cittadino ed adiacente all'attuale tribunale di via Poma, non garantisce adeguata sicurezza; detto decentramento offrirebbe la possibilità di ristrutturare ed ampliare gli spazi del carcere, con una spesa di gran lunga inferiore ai 100 miliardi di lire circa (già indicati in premessa), modificandone l'uso a tutto vantaggio del tribunale stesso.

(4-21515)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri della difesa e dell'ambiente.* – Per conoscere, in relazione alla morte del militare Salvatore Vacca e in relazione al caso del sergente Antonaci, al quale è stata riscontrata la leucemia, malattia contratta in servizio e per causa di servizio, e tenendo conto che entrambi i militari hanno operato in Bosnia, dove secondo il Dipartimento della difesa USA sono state usate armi all'uranio impoverito:

se nostri militari destinati in Bosnia (come quelli destinati in Somalia) siano stati istruiti sui pericoli dell'uranio impoverito, così com'è stato fatto per i reparti USA;

perché le misurazioni circa la pericolosità dell'uranio impoverito effettuata in Kosovo non sono state effettuate in Bosnia e prima ancora in Somalia;

perché non sia stata riconosciuta la causa di servizio al caporale maggiore Vacca il quale non lasciò la Bosnia, come invece è stato affermato, il 14 aprile 1999 perché all'epoca il militare si trovava in licenza breve;

perché non si sia fatta chiarezza sul foglio matricolare del caporale Vacca dove risultano errori palesi del tipo di quelli che furono a suo tempo riscontrati per l'ex sergente di marina David Cervia e perché in particolare risultino dati errati circa il suo ricovero ospedaliero;

se corrisponda al vero che i militari al rientro dalla ex Jugoslavia sono stati invitati ad eseguire a proprie spese una serie di controlli medici miranti a individuare i sintomi della leucemia e se tale comportamento non sia da considerarsi aberrante;

se il Ministro della difesa non intenda impartire disposizioni affinché gli accertamenti sanitari siano gratuiti e continuativi e riguardino sia il personale che ha operato in Somalia che quello che ha operato in Bosnia e in Kosovo;

per quanto riguarda la sicurezza del personale operante nei poligoni (come quelli di Teulada, Quirra e Ceina Meduna), se sia stato ordinato alle forze armate NATO di non usare armi all'uranio impoverito data la loro pericolosità, tenendo presente che quanto vale per il personale dei poligoni vale anche per il personale addetto alle polveriere.

(4-21516)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

in data 26 ottobre 2000, il segretario generale di una delle tre istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza del Lazio (gli istituti di Santa Maria in Aquiro, con sede in Roma) che effettua servizi di assistenza sociale pubblica ad anziani e minori è stato licenziato improvvisamente dal presidente del consiglio di amministrazione dell'ente;

sino al 1999, la prestazione professionale del predetto dirigente è stata, a termine del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza delle autonomie locali valutata annualmente come «elevata»;

in particolare:

l'ex segretario generale avrebbe voluto contribuire a dare a Palazzo Rivaldi, complesso immobiliare seicentesco di proprietà dell'ente, posto di fronte al Colosseo, una destinazione degna della sua ubicazione e della sua storia, fruibile dalla collettività come più volte richiesta dal comune di Roma, senza farne oggetto di speculazione;

l'ente proprietario ha, inoltre, intenzione di vendere due stabili prestigiosi e redditizi nel centro storico di Roma, uno in piazza Navona e l'altro in via del Babuino angolo piazza di Spagna,

si chiede di sapere quale parere si intenda esprimere in ordine alla questione in argomento, tenuto conto che nella vicenda non è stata garantita la ripartizione di indirizzo, tra le competenze del consiglio di amministrazione e quelle gestionali proprie invece della dirigenza, ai sensi del decreto legislativo n. 29 del 1993 e considerato che sarebbe necessario intervenire, attraverso l'organo di vigilanza deputato a vigilare, per ristabilire la legittimità e la trasparenza degli intenti di taluni amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

(4-21517)

DI PIETRO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso che:

l'Azienda Ferrovie della Sardegna è classificata quale gestione governativa e rientra nel novero delle Ferrovie concesse italiane, di preminente interesse regionale, con un organico attuale costituito da circa 1.800 dipendenti, di cui circa 1.400 inseriti in «ruolo»;

con l'articolo 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, si stabiliva che il personale delle Ferrovie in concessione era distinto in tre categorie: «Personale di ruolo, ordinario e straordinario». Successivamente il legislatore ha abolito la categoria del personale ordinario cosicché con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363, tutti i rapporti di lavoro con le Aziende autoferrotranviere sono riconducibili a due sole categorie «personale di ruolo» e «personale avventizio»;

il personale escluso dalla pianta organica è costituito attualmente da avventizi e assuntori; i primi appartengono ad una categoria composta, costituita da guardiabarricade, agenti di stazione e «lavoratori internalizzati»

(con mansioni da manovale), i secondi sono esclusivamente custodi di passaggi a livello;

in particolare:

la giurisprudenza costante della Suprema Corte definisce il «personale straordinario denominato avventizio con il predetto decreto n. 1363 del 1947, assunto per bisogni saltuari ed eccezionali»; pertanto, il guardabarriera è attualmente un lavoratore a tempo determinato. Ciò nonostante le Ferrovie della Sardegna assumono da decenni il personale con contratto a tempo indeterminato, classificandolo quale avventizio;

nel corso del tempo, l'azienda ha esteso questa procedura di inquadramento del personale ad altre categorie diverse dal guardabarriera, creando tra l'altro una nuova qualifica quanto meno anomala, quale il guardastazione (una sorta di capostazione minore),

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per ripristinare il rispetto della normativa vigente in materia, tenuto conto che la questione riguarda tra l'altro una grande azienda a gestione pubblica e considerato che la categoria di lavoratori in argomento aspetta da tanto tempo un riconoscimento sia del proprio status giuridico ma anche il legittimo adeguamento economico della propria retribuzione.

(4-21518)

SERENA. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che l'interrogante ha ricevuto la seguente lettera, di cui si riporta il testo:

«All'Onorevole Senatore Antonio Serena.

Sono la mamma di uno studente di 21 anni che dopo aver ottenuto nel marzo 2000 dal TAR del Lazio la sentenza sospensiva si è potuto iscrivere al I anno di corso in medicina pagando la tassa d'iscrizione per la seconda volta (la prima volta fu pagata nell'ottobre 1999 ad altra facoltà).

Ottenuta l'iscrizione a medicina (marzo 2000), ha frequentato i corsi del II semestre dell'anno accademico 1999-2000 e grazie alla dedizione e buona volontà dei docenti ha potuto frequentare un corso di recupero, a carattere intensivo, relativo al I semestre, tenuto durante il mese di luglio al fine di far recuperare la mancata frequenza del I semestre.

Alla fine del corso di recupero (I semestre 1999-2000) ha sostenuto un esame con profitto, ma mesi dedicati allo studio sostenuto dalla speranza di poter finalmente seguire gli studi per i quali si sente particolarmente portato, che si finalizzano in un missione nella vita, sono stati stroncati dalla revoca dell'iscrizione emessa dall'Università di Milano nell'agosto 2000 e solo una sanatoria potrà ridare al mio ragazzo la possibilità di riprendere il suo lungo cammino di studio.

La prego, non disilluda le sue speranze; sono quelle di un giovane e riguardano il suo futuro.

La ringrazio di aver letto questa mia e spero che Lei possa fare molto per lui.

La ringrazio nuovamente e Le porgo i miei migliori saluti.
Bianca Favale Martignon»,
si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere in merito a quanto sopra esposto.

(4-21519)

MILIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

avanti l'autorità giudiziaria di Roma sono pendenti numerosissimi procedimenti penali con richiesta di citazione a giudizio già formulata e depositata che attendono di essere fissati per la discussione,

si chiede di sapere:

se tale situazione è conosciuta dal Ministro interrogato e se risponde a realtà;

quali siano le ragioni che hanno determinato siffatto «stallo» nella fissazione delle udienze di discussione per tipologie di procedimenti, se siano state emanate direttive in proposito e, in caso positivo, da chi, se esse sono normativamente corrette o se costituiscano di fatto esercizio discrezionale della giurisdizione o se altre siano le cause e, in tal caso, quali;

se non ritenga che la mancata definizione di tali procedimenti in tempi ragionevoli costituisca anche violazione del diritto delle parti offese al risarcimento dei danni, degli imputati, all'accertamento della responsabilità dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia in tempi ragionevoli e se, in altri termini, non sia tale modo di procedere un improprio, surrettizio ed arbitrario provvedimento di clemenza;

quali provvedimenti, infine, intenda adottare per rimuovere tale stato di fatto e garantire l'imparziale esercizio della giurisdizione.

(4-21520)

DI PIETRO. – *Ai Ministri per gli affari regionali e dei lavori pubblici.* – Premesso che:

la regione Puglia ha avanzato richiesta per il finanziamento di un progetto di lire 600 miliardi, alla Banca europea degli investimenti, da destinare alla captazione di oltre 50 milioni di metri cubi d'acqua annui dall'invaso artificiale di Liscione;

l'invaso di Liscione, pur avendo una disponibilità teorica di 150 milioni di metri cubi annui, viene attualmente utilizzato per non più di 90 milioni di metri cubi annui per usi idropotabili, irrigui ed industriali;

per i rimanenti 60 milioni di metri cubi annui non esiste alcun utilizzo di fatto e nessuno strumento vincolante che ne giustifichi la riserva per le esigenze prioritarie (usi civili, industriali ed usi irrigui) della regione Molise. Infatti, per le esigenze idropotabili è in fase di realizzazione, da parte dell'ERIM, l'acquedotto Molise centrale che risolverà in modo esaustivo, con l'integrazione estiva dell'attuale quantità dal ponte Liscione, il fabbisogno del Basso Molise;

per l'uso irriguo vi è, invece, l'esigenza di irrigare almeno altri 14.000 ettari del Basso Molise, di cui 5.000 (valle del Sinarca) ricadenti

nel territorio del consorzio di bonifica di Termoli e 9.000 in quello di Larino;

in particolare da più di vent'anni la regione Molise tenta di ottenere dalla regione Puglia la derivazione di 14 milioni di metri cubi annui dall'invaso di Occhitto sul fiume Fortore, per poter far fronte alla forte richiesta di irrigazione di terre;

il patrimonio idrico molisano è già stato, negli anni Sessanta, assoggettato ad un parziale depauperamento con il prelievo di acqua per le esigenze del capoluogo campano dalle sorgenti del Biferno e dal Volturno,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare in ordine alla questione in argomento, tenuto conto che la «legge Galli» impone a ciascuna regione la definizione programmatica dell'utilizzo delle acque al fine di evitare che possano essere avanzate pretese di derivazione in presenza di non utilizzo e considerato che la realizzazione del progetto proposto dalla regione Puglia porrebbe seriamente a rischio le esigenze di irrigazione ricadenti sul territorio della regione Molise, con specifico riguardo ai comuni di San Martino in Pensilis, Ururi, Rotello e Santa Croce di Magliano.

(4-21521)

MANIERI – *Al Ministro della difesa.* – Considerato che i provvedimenti di riordino del Ministero della difesa prevedono, tra l'altro, il trasferimento degli organi della leva, dal distretto militare di Lecce a quello di Bari e che questo oltre ai gravi disagi che sarebbe costretta a sopportare la popolazione salentina, con viaggi costosi ed estenuanti sia per le pratiche e le certificazioni che per la selezione, la leva ed il reclutamento, comporterebbe maggiori oneri per i comuni di Lecce, Brindisi e Taranto, che sarebbero costretti ad inviare i propri rappresentanti a Bari per qualsiasi disbrigo, in considerazione dell'altissimo numero di giovani di dette provincie che vengono annualmente selezionati e reclutati dal distretto militare di Lecce,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga intempestivo il trasferimento degli organi di leva da Lecce a Bari, tenuto conto anche della legge che ha istituito il servizio militare professionale in sostituzione di quello obbligatorio.

(4-21522)

MANIERI – *Al Ministro delle finanze.* – Considerato che la legge n. 662 del 1996 che proponeva la revisione degli estimi catastali, con la partecipazione attiva dei singoli, è fallita nel suo intento; infatti nella sola provincia di Lecce 89 comuni su 97 non hanno effettuato la microzonizzazione con proprio atto deliberativo, poiché sono stati «commissariati» dall'ufficio del territorio di Lecce nel suo potere surrogatorio, e successivamente solo 21 degli 89 comuni hanno presentato osservazioni alla Commissione censuaria;

considerato infine che il decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998 offre dei margini temporali molto scarsi,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno annullare le operazioni fin qui svolte dall'ufficio del territorio di Lecce nell'esercizio dei suoi poteri di surroga (articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998), o, in subordine, la riapertura dei termini per consentire alla quasi totalità dei comuni della provincia di Lecce di partecipare attivamente alla microzonizzazione, così come previsto dalla legge n. 662 del 1996, articolo 3, commi 154 e 155.
(4-21523)

BIANCO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che i consiglieri comunali di Conegliano (Treviso), nel doveroso esercizio delle loro funzioni di controllo, hanno inoltrato alla procura regionale presso la Corte dei conti della regione del Veneto numerose denunce, tutte relative ad ipotesi di irregolarità contabili e gestionali nella formazione del bilancio, nella gestione di immobili pubblici e nel conferimento di incarichi professionali, a carico di amministratori del comune;

che sino ad ora non risulta essere stato adottato alcun provvedimento dalla magistratura contabile,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda adottare il Governo allo scopo di assicurare la legittimità nella gestione delle risorse pubbliche in relazione alle ipotesi di irregolarità già evidenziate dai consiglieri comunali.
(4-21524)

SPECCHIA, MAGGI – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nella giornata del 5 dicembre 2000 alcuni disoccupati, entrati nella sede del comune di Brindisi, hanno aggredito e colpito con un pugno il maresciallo Prezzemolo dei vigili urbani, nonché capo della scorta del sindaco Antonino;

che anche un altro vigile urbano è rimasto ferito nel corso della colluttazione;

che nei mesi scorsi il sindaco di Brindisi, proprio per evitare il verificarsi di situazioni di questo tipo, aveva fatto predisporre delle misure precauzionali e si era dotato di una scorta di quattro unità;

che la grave crisi occupazionale esistente a Brindisi, la politica clientelare e le promesse di posti di lavoro e di aiuti di altro tipo da parte dell'amministrazione comunale del «ribaltone» guidata da Antonino hanno determinato in diversi cittadini uno stato di rabbia non sempre controllabile;

che tutto ciò non può comunque giustificare nessun tipo di aggressione;

che è necessario predisporre servizi di prevenzione e di vigilanza presso gli uffici comunali anche da parte delle forze dell'ordine per tutelare gli amministratori ed anche i funzionari e gli impiegati;

che tutto ciò deve essere accompagnato ovviamente da un diverso tipo di politica da parte dell'amministrazione comunale di Brindisi che guardi a tutti i cittadini, al di là delle appartenenze politiche, e privilegi le situazioni di vero bisogno e di emarginazione;

che anche la regione Puglia ed il Governo nazionale devono avere una particolare attenzione nei confronti della città di Brindisi che vive un momento di particolare difficoltà e che paga anche prezzi alti per il ruolo di città di frontiera,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare.

(4-21525)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-04174, dei senatori De Zulueta e Pardini, sull'applicazione del progetto di identificazione denominato AFIS.

